



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Diniego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

*Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all'evento del principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8b**

Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8b

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

RIASSUNTO

In assenza di un'unica forma di culto, ufficiale e consolidata, non sussisterono nella Roma pre cristiana le condizioni per un rifiuto di tipo ideologico delle arti magiche, per cui esse furono generalmente tollerate quando non si rivolgevano a pratiche nocive contro altre persone o interessi pubblici. I vaticinatores, in quanto corruttori dei pubblici mores, furono sempre banditi dalla città, e in caso di recidiva, costretti in vincolo o relegati in insulam. Se qualcuno avesse consultato mathematici, hariali, haruspices o vaticinatores riguardo alla vita dell'imperatore, sarebbe stato punito con la morte assieme a colui che ne avesse dato il responso. Le Dodici Tavole, riferendo gli incantamenta finalizzati a volontà individuali malvage e interagendo sugli aspetti fondamentali di una società ancora ristretta, ne personificano le interazioni sulla base di credenze connesse al mondo agricolo-pastorale: le colture, le messi, gli animali. La legislazione decemvirale attraverso la Tab. VIII, 8a e la Tab. VIII, 8b, rende conto in maniera eloquente dell'avversione verso la magia, quando è intesa come arte di dominare lo spirito vitale della natura per scopianti sociali.

PAROLE CHIAVE

Magica incantamenta; arti magiche; forme di culto nell'antica Roma; religio e devianze nel diritto romano

ABSTRACT

In the lack of a single – officially and well-established – form of cult, in the pre-Christian Rome there were no conditions for an ideological rejection of the magic arts, so they were generally tolerated, when they weren't deemed harmful for other persons or public concerns. The vaticinatores, as corruptors of public mores, were always banished from

* Mi è gioia e dovere ringraziare la professoressa Maria d'Arienzo per i consigli e la disponibilità con cui ha voluto accogliere il mio scritto nella sua prestigiosa Rivista.

the city, and in case of recidivism, forced in vincula or confined in insulam. If anyone had consulted mathematici, hariali, haruspices or vaticinatores about the emperor's Life, he would have been punished with death together with the one who had given the response. The XII Tables, by reporting the incantamenta aimed at individual evil wills and by interacting about the key aspects of a still limited society, embodies the interactions on the grounds of beliefs, related to the agricultural-pastoral world: crop, harvest, animals. The decemviral legislation through the Tab. VIII, 8a and the Tab. VIII, 8b, eloquently accounts on the aversion toward magic, when it's intended as the art to rule the nature's life spirit, for antisocial purposes.

KEYWORDS

Magica incantamenta; magical arts; forms of worship in ancient Rome; religio and deviation in Roman Law

SOMMARIO: 1. Religio e devianze. In media res – 2. Gli illeciti “magici” contro le attività agricole nella legislazione decemvirale: per una lettura di Tab. VIII, 8 a e di Tab. VIII, 8 b, p. 12 – 3. Il processo per superstio contro Pomponia Grecina: intervento del concilium domesticum ac necessariorum – 4. Concludendo

1. Religio e devianze

A distanza di circa vent'anni dall'edizione italiana de *La religione dei romani*, l'interesse verso gli studi di Jörg Rüpke, importante riferimento per lo storico delle religioni, ha conosciuto recentemente un'interessante ripresa¹.

¹ Cfr. JÖRG RÜPKE, *La religione dei Romani* (tr. di UMBERTO GANDINI), Einaudi, Torino, 2018; cfr. più di recente ID., *Pantheon. Una nuova storia della religione romana* (tr. di ROBERTO ALCIATI e MARIA DELL'ISOLA), Einaudi, Torino, 2018; ID., *Tra Giove e Cristo. Trasformazioni religiose nell'impero romano*, Morcelliana, Brescia, 2013; ID., *Il crocevia del mito. Religione e narrazione nel mondo antico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2014; ID., *Superstizione. Devianza religiosa nell'Impero romano*, Carocci, Roma, 2014 (che ho letto dall'originale ID., *Aberglauben oder Individualität? Religiöse Abweichung im römischen Reich*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011). L'approccio dello storico verso la storia delle religioni, di cui quella romana costituisce il focus – particolarmente attraverso la fase imperiale della sua storia, Roma costituisce un laboratorio privilegiato per l'Antichità, con riferimento alla funzione della religione nella vita di una metropoli e al ruolo di quest'ultima quale motore intellettuale ed economico – si concentra sulla ricerca dell'azione individuale inserita nel contesto storico-sociale di riferimento. L'obiettivo è quello di cogliere quanto caratterizzato come religione nel suo divenire storico e di individuare l'agency (termine reso in italiano con “capacità d'azione”, in tedesco *Handeln*) attribuita ad agenti sovrumani o non (dèi, demoni, antenati ed altri): «l'agire religioso si dà in un tempo e in uno spazio, in modo particolare in una situazione dove un essere umano coinvolge tali attori nella sua comunicazione con altri esseri umani, sia limitandosi a fare semplicemente riferimento ad essi, sia rivolgendosi loro direttamente (cfr. JÖRG RÜPKE, *La religione dei Romani* cit., p. 8 ss.)». Parallelamente, la capacità d'azione degli iniziatori umani risulta il più delle volte aumentata e comunque sempre modificata da un tale tipo privilegiato di comunicazione. Spostare l'attenzione

Ciò a dimostrazione di un costante interesse circa l'attenzione che gli antichi popoli del Mediterraneo ed i Romani, in particolare, hanno rivolto verso i rispettivi dèi sin dalle origini della loro civiltà: anche abbandonandosi alla superstizione di rituali celebrati a sproposito o ai *magica incantamenta* di pratiche malvagie. Il confine sottile tra *religio*² e *superstitio* è sottolineato in un ampio passo dei *Caratteri* di Teofrasto «[...] la superstizione parrebbe essere codardia nei confronti della divinità e il superstizioso un tale che, incontrando casualmente un corteo funebre, si lava le mani, si spruzza con acqua lustrale e va poi in giro tutto il giorno con una foglia di alloro in bocca. E se una donnola gli attraversa la strada, non prosegue finché qualcun altro non gli sia passato avanti o finché egli stesso non abbia lanciato tre pietre lungo il tracciato, oltre il cammino. [...] Se un topo gli ha rosicchiato un sacco di farina, si reca dall'indovino che interpreta i segni e chiede cosa deve fare. Nel caso in cui gli risponda che dovrebbe portare il sacco a far rammendare da un artigiano che lavora la pelle, non si dà pace finché, tornato indietro, non compie un sacrificio propiziatorio»³.

sulla religione "vissuta" e sull'azione incessante esercitata dagli individui all'interno del loro ambito sociale e in contesti definibili come religiosi costituisce sicuramente una prospettiva interessante e un punto di vista diverso. L'enfasi sul divenire storico restituisce in modo nobile, il timone di una Storia senza preconcetti, consentendo di rimettere continuamente in discussione l'oggetto di studio. Le potenzialità insite in un tale approccio sono notevoli: l'atto comunicativo inserito nel contesto sociale di riferimento sposta l'asse della ricerca da presupposti quali "religiosità", "fede", "credenza", "devianze", alle dinamiche innovazione-appropriazione, azione-reazione, riuso, riplasmazione, rifiuto, conformismo (per l'appunto) – devianza, individuando le fasi che hanno contribuito a costruire o a modificare più o meno radicalmente un dato fenomeno. Ciò consente di ricostruire cerchi concentrici di influenza sull'individuo iniziatore di una data realtà o semplicemente promotore di un'azione che individua allo stesso tempo le reti di interazione stabilite direttamente o indirettamente con altri individui o gruppi, assieme alle sempre mutevoli dinamiche alla base delle diverse strategie, anche malvagie, messe in atto per influire sul sensibile e far sì che la comunicazione risulti efficace. Assai apprezzabile è l'attenzione costante di Rüpke al dato archeologico (soprattutto per il periodo arcaico), il quale non trascura le località minori o quantomeno solitamente meno considerate (da Satricum a Francavilla Marittima in Calabria).

² Per significati e spettro semantico della parola, cfr. HUGUETTE FUGIER, *Recherches sur L'Expression du Sacré Dans la Langue Latine*, Société d'Édition, Belles Lettres, Paris, 1963, p. 72 ss.; ÉMILE BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, 2. *Pouvoir, droit, religion*, Éditions de minuit, Paris, 1969, p. 265 ss.; HENDRIK WAGENVVOORT, *Wesenszüge altrömischer Religion*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, Walter de Gruyter, Berlin-New York, I, 2, 1972, p. 348 ss. [= ID., *Characteristic Traits of Ancient Roman Religion*, in ID., *Pietas. Selected Studies in Roman Religion*, Brill, Leiden, 1980, p. 223 ss.]; GODO LIEBERG, *Considerazioni sull'etimologia e sul significato di religio*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica*, 102, Loescher, Torino, 1974, p. 34 ss.; ROBERT MUTH, *Von Wesen römischer religio*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 16.1, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1978, p. 290 ss.; ROBERT SCHILLING, *L'originalité du vocabulaire religieux latin*, in ID., *Rites, cultes, dieux de Rome*, Klincksieck, Paris, 1979, p. 30 ss.; ENRICO MONTANARI, *Religio*, in *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Treccani, Roma, 1988, p. 423 ss.

³ Vd. Teofr., *Caratt.* 16-17.

La *pax* tra gli uomini e gli dèi⁴, e per converso ciò che li allontana, emerge a più riprese dagli studi di Francesco Sini, cui rinvio per ogni ulteriore approfondimento⁵; la *sapientia* (anche giuridica) dei pontefici romani, mediante la definizione del *nefas*, rivolge le sue prime cautele proprio alla regolamentazione di rapporti pacifici, quindi fuori da qualsiasi devianza, tra umani e divinità, allo scopo di preservare un'armonia fondata sulla perfetta conoscenza di tutto quello che potrebbe turbarla: atti che mai dovrebbero essere compiuti; parole che mai dovrebbero essere pronunciate⁶.

⁴ Per la definizione di “*pax deorum*”, cfr. HARALD FUCHS, *Augustinus und der antike Frieden-gedanke. Untersuchungen zum neunzehnten Buch der Civitas Dei*, Weidmannsche Buchh., Berlin, 1926, p. 186 ss.; ampi riferimenti alle fonti attestanti i comportamenti umani suscettibili di violarla in PASQUALE VOGLI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI XIX*, Lateran University Press, Roma, 1953, p. 49 ss. [= ID., *Scritti di diritto romano*, I, Cedam, Padova, 1985, p. 226 ss.]; ai quali sono da aggiungere JEAN BAYET, *La religion romaine. Histoire politique et psychologique*, Payot, Paris, 2^a ed., 1969, p. 57 ss. [= ID., (rist. 1992), *La religione romana. Storia politica e psicologica* (tr. it. di GIANANDREA PASQUINELLI), Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 59 ss.]; MARTA SORDI, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in ID. (a cura di), *La pace nel mondo antico*, Vita e Pensiero Milano, 1985, p. 146 ss.; ENRICO MONTANARI, *Mito e storia nell'annalistica romana delle origini*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1990, p. 85 ss. (Appendice I: *Tempo della città e pax deorum: l'infissione del clavus annalis*); ID., *Il concetto originario di pax e pax deorum*, in *Le concezioni della pace. VIII Seminario Internazionale di Studi Storici “Da Roma alla Terza Roma”, Relazioni e comunicazioni*, 1, Roma, 1988, p. 49 ss.; FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema “diritto internazionale antico”*, Libreria Dessì Editrice, Sassari, 1991, p. 256 ss.; ID., *La negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti romani*, in ORAZIO BIANCO, SEBASTIANO TAFARO (a cura di), *Il Linguaggio dei Giuristi Romani. Atti del Convegno Internazionale di Studi*, Lecce 5-6 dicembre 1994 [Università di Lecce – Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Studi di Filologia e Letteratura 5, 1999], Congedo, Galatina, 2000, p. 176 ss.; ID., *Populus et religio dans la Rome républicaine*, in *Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari* 2, Inschibboleth edizioni, Roma, 1995, p. 77 ss.; ID., con posizioni parzialmente diverse cfr. ROBERTO FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Jovene, Napoli, 1996, p. 167 ss.; MICHEL HUMBERT, 1993. *Droit et religion dans la Rome antique*, in *Mélanges Felix Wubbe, éd. Universitaires*, Fribourg, 1993, p. 195. «La conception – d'ordre philosophique – du monde romain est celle d'un ensemble de rapports ou de forces en équilibre: toute action humaine affecte par définition cette harmonie naturelle et trouble l'ordre voulu par les dieux. D'où la nécessité, avant (ou, au pire, après) toute action, de se concilier l'accord des dieux témoignant leur adhésion. La paix universelle est alors sauvegardée. La religion consiste ainsi à rester en bons rapports avec les dieux, pour les avoir avec soi».

⁵ Cfr. per tutti FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema “diritto internazionale antico”* cit., p. 256 ss.; *Populus et religio dans la Rome républicaine* cit., p. 77 ss.; *La negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti romani* cit., p. 176 ss.

⁶ I *pontifices* sono i membri del collegio sacerdotale a capo del quale si poneva il *pontifex maximus*. Durante il periodo regio esso contò solo cinque membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei componenti fu portato a quindici da Silla. I *pontifices* erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. la *lex Ogulnia de sacerdotiis* sancì la fine del privilegio, consentendo l'accesso anche ai plebei. Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto ai poteri di intervento sugli aspetti etici della vita cittadina, spettava ai *pontifices* il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell'interpretazione, quanto nella giurisdizione, sia con riferimento al diritto pubblico che al diritto privato [per la quale distinzione trovo ancora di grande interesse i rilievi di FRANCA DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra “iudicium publicum”*

Relativamente al periodo più antico, qual è quello protourbano e decemvirale, nel quale si collocano queste riflessioni, per forza di cose la penuria delle testimonianze induce a compensare la mancanza di documenti con una lettura più scrupolosa del dato archeologico, identificandovi l'elemento religioso e le sue devianze. Ogni proposta non può che incentrarsi sui corredi funerari, sui depositi votivi, sulla produzione e l'offerta di oggetti, sul sorgere e l'affermarsi della tipologia degli edifici templari. Il dato evidente è l'estensione dell'at-

e "iudicium privatum", in *BIDR*, 59-60, Roma, 1954, pp. 125-198, nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, Flamini e Vestali. Nell'ambito delle varie attribuzioni, i *collegia sacerdotales*, cinque alla fine della Repubblica, procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo il materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle XII Tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l'interpretazione dello *ius* esercitata dai *pontifices* (c.d. *interpretatio pontificum*). I *pontifices* si presentavano, infatti, come unici depositari dello *ius Quiritium* e l'attività tipica da loro svolta si concretava nell'emanazione di *responsa*, forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (*respondere*). Anche dopo l'emanazione delle XII Tavole essi non esitarono a far passare sotto veste di *responsa* delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione dello *ius Quiritium* allo *ius legitimum vetus*. Il *responsum* pontificale non ha carattere obbligatorio ma vincola per la sua autorevolezza e peso politico. Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei suoi compiti, quella di dare assistenza legale (*cavere*) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un'azione giuridica (*agere*). Connotazione tipica di tutta l'attività pontificale era la segretezza. Ogni atto dei *pontifices* veniva prontamente annotato nei c.d. *commentarii pontificales*, la cui consultazione era riservata al solo collegio. Sul tema in generale cfr. FRANCESCO SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Giappichelli, Torino, 1995; FEDERICO D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 91 ss.; ID., *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1988; MARIO BRETONE, *Storia del diritto romano*, Laterza Roma-Bari, 1987, p. 108 ss., cui rinvio per l'ulteriore letteratura. Sulla qualifica, certo antichissima, attribuita al *pontifex maximus* nell'*ordo sacerdotum* vd. Festus, *De verb. sign.* 198-200 [...] *Ordo sacerdotum aestimatur deorum <ordine ut deus> maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, qui universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque. Per la risalenza dell'*ordo sacerdotum* attestato da Festo, vd. soprattutto GEORGES DUMÉZIL, *La religion romaine archaïque*, 2^a ed., Payot, Paris, 1974, p. 155 [= ID., *La religione romana arcaica* (tr. it. di FRANCESCO JESI), Rizzoli, Milano, 1977, p. 138 ss.]. Per quanto riguarda gli altri collegi sacerdotali mi limito a ricordare come quello dei *Decemviri* fosse addetto all'interpretazione dei "Libri Sibillini", la raccolta di testi profetici scritti in greco e venduti, secondo la leggenda, a Tarquinio Prisco dalla Sibilla Cumana. Il Tempio di Esculapio sull'isola Tiberina venne costruito proprio su indicazione dei *Libri*, consultati durante la peste del 293 a.C., erano conservati nel Tempio di Giove sul Campidoglio e, dal 28 a.C., nel Tempio di Apollo sul Palatino. Cfr. BLITZ WOLF FRIER, "Libri Annales pontificum Maximorum": *the Origins of the Annalistic Tradition*, American Academy in Rome, Roma, 1979 [2^a ed. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998]; MARTINE CHASSIGNET, *L'annalistique romaine*, Tome I. *Les annales des pontifes et l'annalistique ancienne (fragments)*, Belles Lettres, Paris, 1996; JÖRG RÜPKE, *Livius, Priesternamen und die annales maximi*, in *Klio* 75, Akademie Verlag, Berlin, 1993, p. 155 ss.; MARIANGELA MONACA, *Tra la Sicilia e Cuma: la Sibilla, profetessa furente*, in «*La Chiesa nel Tempo. Nuova Serie*» XXVI, 2/2010, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2010, pp. 57-94, nt. 2.*

tività comunicativa a destinatari definiti “non indiscutibilmente plausibili”, compresi i defunti; e in effetti la comunicazione religiosa appare a volte distinta, a volte confusa con quella non religiosa: la ritualizzazione e la sacralizzazione, ma anche la divinazione e la magia, caratterizzano la comunicazione come peculiare, nel tentativo in qualche modo di modificare la quotidianità, aggiungendo nuove forme all'attività religiosa o alle pratiche malvage, rendendole maggiormente visibili in molti modi; insomma facendole diventare pubbliche, lecite o non lecite che fossero. Non è un caso che Silla dovette istituire nell'81 a.C. la *quaestio de sicariis et veneficis*⁷ e che in precedenza altre *quaestiones* si occupassero degli stessi delitti. Da questo punto di vista un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalle grandi famiglie all'interno della *res publica* e, soprattutto, come dicevo, dai colleghi sacerdotali, quali risorse principali nella competizione tra i membri dell'*élite*⁸. Nell'antitesi tra *fas* e *nefas* si consuma la peculiarità delle relazioni tra uomini e divinità, collocandosi nel sistema giuridico-religioso⁹ dove la distinzione tra l'umano e il divino rappresenta per dirla con Riccardo Orestano «la più antica concezione romana del mondo»¹⁰. Nell'elaborazione teologica e giuridica dei sacerdoti

⁷ Il giudizio sui due crimini era affidato precedentemente a due tribunali indipendenti. Ve n'è testimonianza nella *Pro Roscio*, pronunciata nell'80 a.C. Tralascio le altre ipotesi di reato devolute alla cognizione della *quaestio sillana*. Cfr. per tutti BERNARDO SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1994, pp. 118-119; UMBERTO LAFFI, *Studi di storia romana e di diritto*, Storia e Letteratura, Roma, 2001, pp. 601-602.

⁸ L'ascesa al potere di Augusto comportò mutamenti sostanziali anche nel campo della religione: l'imperatore si appropriò delle forme del confronto aristocratico. Solo successivamente si tornerà a considerare il *background* in cui agivano le grandi famiglie e l'imperatore, vale a dire la maggioranza della popolazione: l'individuo interagisce emozionalmente con gli altri individui ma anche con gli oggetti, con il mondo e con sé stesso. Con l'espansione dell'impero i cambiamenti religiosi poterono espandersi altrove e si poté affermare una grande varietà di “agenti religiosi”.

⁹ Ho utilizzato l'espressione «sistema giuridico-religioso» in luogo di «ordinamento giuridico» sulla base delle motivazioni offerte da PIERANGELO CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Giappichelli, Torino, 1965, p. 30 ss., in part. 37 nt. 75; ID., *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia* in ANRW II, Berlin/Munich/Boston, 1978, p. 445 ss.; ID., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 57; con il quale concorda, in parte, anche GABRIO LOMBARDI, *Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla “Dignitatis Humanae”*, Edizioni Studium, Roma, 1991, p. 34 ss.; *contra*, RICCARDO ORESTANO, *Diritto. Incontri e scontri*, Il Mulino, Bologna, p. 395 ss.; ID., *Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto*, in *Rivista trimestrale di Diritto Pubblico* 4, Giuffrè, Milano, 1985, p. 959 ss., in part. 964 ss.; ID., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, p. 348 ss.; seguito, fra gli altri, da PIETRO CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, p. 10 ss.; e solo in parte da ANTONIO GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*, 5ª ed., Jovene, Napoli, 1990, p. 56 ss.

¹⁰ Va sottolineato che su questa concezione del mondo, da cui risultano evidenti la cautela definitoria della scienza sacerdotale e la tensione universalistica della teologia pontificale, appaiano fondate sia la definizione ulpiana di *iurisprudentia*, accolta nei *Digesta*, sia la *summa divisio rerum* della giurisprudenza romana. Ma, quasi sicuramente, anche Varrone avrà fatto riferimento a questa «più

romani, tutte le forme significative della *vita* e della storia del popolo sono rappresentate in un rapporto di imprescindibile causalità con la *religio*. Teologia e *ius divinum* mostrano che la volontà degli dèi abbia concorso alla fondazione dell'*Urbs*¹¹, sostenendone la prodigiosa crescita («*civitas augescens*», per usare la felice espressione di Pomponio¹²).

Ma vi è di più.

La concordia con gli dèi protegge la fortuna di Roma e ne garantisce l'estensione *sine fine*¹³. I pontefici romani hanno postulato, fin dalle prime at-

antica concezione romana del mondo» nella strutturazione delle sue *Antiquitates*.

¹¹ Già Ennio aveva cantato, in questo modo, l'antichissima fondazione dell'Urbe [...] Augusto augurio postquam inclita condita Roma est (Svet., *August. 7* [...] cum, quibusdam censentibus Romulum appellari oportere quasi et ipsum conditorem urbis, praevalisset, ut Augustus potius vocaretur, non solum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta dicatur, ab auctu vel ab avium gestu gustuve, sicut etiam Ennius docet scribens: Augusto augurio postquam inclita condita Roma est.); vd. anche Liv. 1.4.1 [...] Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique secundum deorum opes imperii principium. Le varie 'fondazioni', di cui Roma sarebbe stata oggetto in epoche diverse, sono state studiate da ALEXANDRE GRANDAZZI, *La fondation de Rome. Réflexion sur l'histoire*, Belles Lettres, Paris, 1991; di cui vedi, in part. 195 ss., in cui lo studioso francese sostiene che i Romani ebbero piena coscienza di questo «recommencement perpétuel» che aveva caratterizzato la storia della loro città.

¹² D. 1.2.2.7 (*Pomp. libro singulari enchiridii*) [...] Augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum. Le implicazioni giuridiche e politiche del concetto di *civitas augescens*, con particolare riguardo alla raccolta di *iura* ordinata da Giustiniano, sono state ben delineate da PIETRO CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Giappichelli, Torino, 1990, p. XIV ss. Sulla stessa linea interpretativa, cfr. MARIA PIA BACCARI, *Il concetto giuridico di civitas augescens: origine e continuità*, in *SDHI* 61, Roma, 1995 [= ID., *Studi in memoria di Gabrio Lombardi*, L'Erma di Bretschneider Roma, 1996], p. 759 ss.; ID., *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI* [Pubblicazioni del Seminario di Diritto Romano dell'Università di Sassari, 9], Giappichelli, Torino, 1996, p. 47 ss.

¹³ Verg., *Aen.* 1.27579 [...] Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus/Romulus excipiet gentem et Mavortia condet/moenia Romanosque suo de nomine dicet. /His ego nec metas rerum nec tempora pono:/imperium sine fine dedi. La forte carica ideologica e la precisa connotazione religiosa del passo non sono sfuggite a PIERRE BOYANCÉ, *La religion de Virgile*, Editorial Universitaires de France, Paris, 1963, p. 54, per il quale proprio sull'annuncio *Imperium sine fine dedi* scrive «sur l'annonce de l'Empire dans la bouche du dieu suprême repose pour ainsi dire toute l'œuvre». Già i commentatori antichi (vd. Serv., in *Verg. Aen.* 1.278) hanno stabilito un nesso ben preciso tra l'*imperium sine fine* e l'eternità di Roma; lo stesso orientamento si registra nella maggior parte della dottrina contemporanea. Tuttavia, ad un esame più attento, il verso non sembra avere univoco senso temporale. Da questo punto di vista cfr. GIULIA PICCALUGA, *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, McGraw-Hill, Roma, 1974, p. 209; ROBERT TURCAN, *Rome éternelle et les conceptions gréco-romains de l'éternité*, in *Roma Costantinopoli Mosca* [Da Roma alla Terza Roma, Studi I], Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1983, p. 16; mentre ATTILIO MASTINO, *Orbis, kosmos, oikoumene: aspetti spaziali dell'idea dell'impero universale da Augusto a Teodosio*, in *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia* [Da Roma alla Terza Roma, Studi III], Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986, p. 71, sostiene che nei due versi *Aen.* 1, 278-279 è attestata la propensione augustea a superare tutti i limiti di spazio: «l'impero romano era almeno teoricamente un imperium sine fine, che non aveva frontiere». Comunque sia, per la bibliografia sul poema virgiliano, rinvio a WERNER SUERBAUM, *Hundert Jahre Vergil-Forschung:*

testazioni della loro attività, un legame indissolubile tra la vita del popolo e la sua *religio* («*religione, id est cultu deorum*»¹⁴). Per la buona esistenza del popolo romano si ritenne indispensabile il permanere di una situazione di amicizia nei rapporti tra uomini e dèi, considerati anch'essi una delle parti del sistema giuridico-religioso, certo la più importante, in ragione della loro intrinseca potenza. Dagli dèi, i Romani si aspettano di ricevere pace e perdono senza tuttavia ignorare che le loro colpe possano essere punite con gravissimi mali. Da qui la nozione di “*pax deorum*” per come l’ha intesa Marta Sordi nel momento in cui la pone addirittura «all’origine del concetto romano di *pax*»¹⁵.

eine systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, Berlin-New York, II. 31.1, 1980, p. 3 ss. Quanto alla *divini et humani iuris scientia* di Virgilio, cfr. FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema “diritto internazionale antico* cit., p. 17 ss.

¹⁴ Vd. Cic., *De nat. deor.* 2.8 [...] Nihil nos P. Clodi bello Punico primo temeritas movebit, qui etiam per iocum deos iridens, cum cavea liberati pulli non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent? Qui risus classe devicta multas ipsi lacrimas, magnam populo Romano cladem attulit. Quid collega eius L. Iunius eodem bello nonne tempestate classem amisit, cum auspiciis non paruisset? Itaque Clodius a populo condemnatus est, Iunius necem sibi ipse conscivit. C. Flaminius Coelius religione neglecta cecidisse apud Transumenum scribit cum magno rei publicae vulnere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruisent. Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores. Vd. anche *De nat. deor.* 1.117 [...] religionem, quae deorum cultu pio continetur); *De leg.* 1.60 [...] cum suis, omnesque natura coniunctos suos duxerit, cultumque deorum et puram religionem susceperit); 2.30 [...] Quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet, sed etiam ad civitatis statum, ut sine iis, qui sacris publice praesint, religioni privatae satis facere non possint; continet enim rem publicam consilio et auctoritate optimatum semper populum indigere. Discriptioque sacerdotum nullum iustae religionis genus praetermittit. Nam sunt ad placandos deos alii constituti, qui sacris praesint sollemnibus, ad interpretanda alii praedicta vatium neque multorum, ne esset infinitum, neque ut ea ipsa, quae suscepta publice essent, quisquam extra collegium nosset); ed ancora *De har. resp.* 18 [...] Ego vero primum habeo auctores ac magistros religionum colendarum maiores nostros, quorum mihi tanta fuisse sapientia videtur ut satis superque prudentes sint qui illorum prudentiam non dicam adsequi, sed quanta fuerit perspicere possint; qui stas sollemnisque caerimonias pontificatu, rerum bene gerendarum auctoritates augurio, fatorum veteres praedictiones Apollinis vatium libris, portentorum expiationes Etruscorum disciplina contineri putaverunt). Una diversa definizione di religio è data da Serv., in Verg. *Aen.* 8.349 [...] Religio *id est* metus, ab eo quod mentem religet dicta religio). Sull’uso del termine nelle opere di Virgilio, cfr. per tutti ENRICO MONTANARI, *Mito e storia nell’annalistica romana delle origini* cit., p. 423 ss.

¹⁵ Cfr. MARTA SORDI, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma* cit., p. 147 («L’antichità della formula e la derivazione di *pax* dalla radice di *pangere*, che si ritrova nell’uso arcaico di *pangere clavum*, che Livio ricorda tra i *piacula* destinati, durante la pestilenza del 364 e del 363 Varr., “*pacis deum expositandae causa*” (Liv., 7,2 e 3), mi induce ad avanzare l’ipotesi che *pax deum* sia addirittura all’origine del concetto romano di *pax*»). Cfr. anche ENRICO MONTANARI, *Religio* cit., p. 56 («In definitiva la principale obiezione che riteniamo di muovere all’interpretazione della Sordi, concerne il suo tentativo di dimostrare l’antiorità genetica del concetto religioso di “*pax deorum*” rispetto al concetto giuridico-politico di *pax*. Ci sembra più opportuno parlare di concomitanza: sia perché si rischierebbe altrimenti di postulare una categoria a priori di “religione”, anteriore e ben distinta rispetto a quella di “diritto”, cosa difficilmente proponibile per la Roma arcaica; sia perché, sovente, tanto le situazioni da espriare quanto gli operatori scelti per l’espiazione implicano non soltanto un *prodigium*, segno

L'espressione "*pax deorum*" è attestata ancora nella sua forma arcaica, "*pax divom* o "*deum*", da Plauto («sunt hic omnia, quae ad deum pacem oportet adesse»)¹⁶, da Lucrezio («non divom pacis votis adit, ac prece quaesit»)¹⁷, da Virgilio (exorat pacem divom)¹⁸ e da Tito Livio («His avertendis terroribus in triduum feriae indictae, per quas omnia delubra pacem deum exposcentium virorum mulierumque turba implebantur»)¹⁹.

Dal punto di vista umano (cioè dello "*ius sacrum*"), il «legalismo religioso»²⁰ dei sacerdoti romani configura la "*pax deorum*" come una somma di atti e comportamenti ai quali la collettività e i singoli individui devono necessariamente attenersi per poter conservare il favore degli dèi. Questo spiega anche l'attenzione minuziosa dell'annalistica romana, erede dell'attività storiografica del collegio dei pontefici, nel documentare i fatti e gli avvenimenti suscettibili di turbare la "*pax deorum*", le conseguenze negative per la vita comunitaria, i riti e le cerimonie posti in essere per l'espiazione²¹. In questa prospettiva, si comprende perché l'attività pontificale costituisca una parte

della *deorum ira*, ma anche un elevato grado di tensione politico-sociale; sia perché ogni *pax* giuridica avente pubblica rilevanza è comunque pronunciata sotto la tutela dei *testes foederis* ed, anzitutto, di Giove» [= ENRICO MONTANARI, *Mito e storia nell'annalistica romana delle origini* cit., p. 92 ss.].

¹⁶ Vd. Plaut., *Poen.* 252-253 [...] Ergo amo te. Sed hoc nunc responde [mih]: / Sunt hic omnia, quae ad deum pacem oportet adesse?

¹⁷ Vd. Lucr., *De rer. nat.* 5.1226-1230 [...] Summa etiam cum vis violenti per mare venti / induperatorem classis super aequora verrit / cum validis pariter legionibus atque elephantis, / non divom pacem votis adit, ac prece quaesit / ventorum pavidus paces animasque secundas?

¹⁸ Vd. Verg., *Aen.* 3.369-373 [...] Hic Helenus caesis primum de more iuvenis / exorat pacem divom vittasque resolvit / sacrati capitis, meque ad tua limina, Phoebe, / ipse manu multo suspensum numine ducit, / atque haec deinde canit divino ex ore sacerdos. Questo è anche l'unico testo di Virgilio in cui si trova esplicitamente menzionata l'espressione "*pax deorum*"; il contenuto, poi, è di particolare solennità rituale (cfr. CYRIL BAILEY, *Religion in Virgil*, Cambridge University Press, Oxford, 1935, p. 47; FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema* cit., p. 262), in quanto il verbo *exorare* nel linguaggio sacerdotale significa impetrare, come del resto aveva già spiegato il grammatico Servius, in Verg. *Aen.* 3.370 [...] Exorat Pacem Divum aut de sacrificantum more requirit, utrum tempus consulendi esset; nam et hoc vehementer quaeritur, ut in sexto cum virgo poscere fata tempus ait; aut certe, quod et melius est, de sacrificantum more ante nefas expiat ab harpyia praedictum, et sic venit ad vaticinationem. Ut autem hic expiatam famem intellegamus sequens efficit locus, ut aderitque vocatus Apollo, cum constet, nisi in hoc intellexeris loco, famis causa nusquam invocatum esse Apollinis numen. Dubitationem autem in hoc loco "exorat" facit; nam "orare" est petere, "exorare" impetrare: ergo impetrat pacem aut ad inquirendum tempus, aut ad mitigandum famis periculum.

¹⁹ Vd. Liv., 3.5.14; cfr. 7.2.2 [...] nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem lectisternium fuit; 42.2.3: prodigia expiari pacemque deum peti praecationibus, qui editi ex fatalibus libris essent, placuit.

²⁰ Il «Legalismo religioso è l'insieme delle regole che insegnano a mantenere la *pax deorum*»; cfr. in questo senso PIETRO VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica* cit., p. 50 [= Id., *Scritti di diritto romano* cit., p. 225].

²¹ Cfr. per tutti MARIANGELA RAVIZZA, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Edizioni Universitarie di Lettere Diritto, Milano, 2020.

dello *ius publicum*, non a caso tripartito da Ulpiano in *sacra, sacerdotes, magistratus* D. 1.1.1.2 (Ulp., 1 *institutionum*) [...] Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit²².

Si tratta di una suddivisione, come ha ben osservato Pierangelo Catalano²³, propria della giurisprudenza repubblicana, tracciata in spontanea adesione ai documenti sacerdotali e magistratuali²⁴. Inoltre va messo in rilievo ciò che

²² Riguardo al frammento di Ulpiano, mi pare che possano ormai considerarsi superate sia affermazioni contrarie alla genuinità del testo (FRITZ SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, Duncker & Humblot, München, 1934 (= VINCENZO ARANGIO RUIZ (a cura di), *I principii del diritto romano*, Sandoni, Firenze, 1949: 23 nt. 33); ULRICH VON LÜBTOW, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1955, p. 618, «Die merkwürdige Dreiteilung des *ius publicum*: in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus stammt sicherlich nicht von Ulpian»), sia dubbi e perplessità (BERNARDO ALBANESE, *Premessa allo studio del diritto privato romano*, Tipografia S. Montaina, Palermo, 1978, p. 192 nt. 295). Concordano sull'autenticità del testo FILIPPO STELLA MARANCA, *Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle dottrine politiche*, in *Id.*, *Scritti vari di diritto romano*, Cressati, Bari, 1931, p. 102 ss.; SANTI ROMANO, *La distinzione fra *ius publicum* e *ius privatum* nella giurisprudenza romana*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Cedam, Padova, 1940, p. 157 ss.; GUGLIELMO NOCERA, *Ius publicum* (D. 2.14.38). *Contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle regulae iuris*, Roma, 1946, p. 152 ss. Il quale scrive «Ulpiano è sulla scia della più pura tradizione romana» (161); *Id.*, *Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, p. 171 ss.; FRANZ WIEACKER, *Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians*, in *Mélanges De Visscher*, II, Bruxelles, 1949, p. 585, il quale sostiene che *sacra, sacerdotia e magistratus* è una suddivisione repubblicana; ANTONIO CARCATERRA, *L'analisi del ius e della lex come elementi primi*. Celso, Ulpiano, Modestino, in *SDHI* 46, 1980, p. 272 ss.; GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO, 1983. *Ius publicum - ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 37, Giappichelli, Torino, 1983, p. 447 ss., in part. p. 461 ss.; HANS ANKUM, *La noción de ius publicum en derecho romano*, in *Anuario de Historia del Derecho Español* 53, 1983, p. 524 ss.; MAX KASER, *Ius publicum und ius privatum*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 103, 1986, p. 6 ss.; FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema "diritto internazionale antico"* cit., p. 223 nt. 112; PETER STEIN, *Ulpian and the Distinction between ius publicum and ius privatum*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65ème anniversaire*, II, Amsterdam, 1995, p. 499 ss.; VALERIO MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Loffredo, Napoli, 2000, p. 153 ss.

²³ PIERANGELO CATALANO, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, 1974, Giappichelli, Torino, p. 676; CLAUDE NICOLET, *Notes complémentaires*, in *Polybe, Histoires, Livre VI*, Belles Lettres, Paris, 1977, p. 149 ss.; JOHN SCHEID, *Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin de la République*, in *CLAUDE NICOLET (éd.), Des ordres à Rome*, Publications de la Sorbonne, Paris, 1984, p. 271 ss.

²⁴ Vd. Gaio, *Inst.* 2.2 (= D. 1.8.1 pr.) [...] Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Sebbene nel manuale gaiano questa *summa divisio* sia preceduta dalla divisione tra cose *quae vel* in nostro patrimonio *sunt vel extra nostrum patrimonium habentur* (*Inst.* 2.1), non mi pare si possa dubitare del carattere più risalente della partizione delle *res* tra *ius divinum* e *ius humanum*: di ciò non avranno dubitato i compilatori dei *Digesta Iustiniani*, i quali nel titolo VIII del primo libro, *De divisione rerum et qualitate*, hanno ripristinato tale priorità.

assume Francesco Sini²⁵ quando osserva che la tripartizione ulpiana (e ciceroniana²⁶) dello *ius publicum* trovi le sue radici in elaborazioni sacerdotali di età precedente ai noti conflitti tra patrizi e plebei, i quali portarono all'opera dei decemviri, o di età appena successiva, riflettendo una gerarchizzazione delle parti dello *ius publicum* sostanzialmente antiplebea²⁷. Il conservatorismo rituale e il carattere prevalentemente sacerdotale della giurisprudenza medio-repubblicana hanno consentito all'antica partizione di affermarsi nella sistematica giurisprudenziale del III e del II secolo a.C. fino ad essere recepita in funzione politica nel I secolo a.C. da Cicerone²⁸. Non posso indugiare sul

Su questa divisio cfr. FABRIZIO FABBRINI, s.v. *Res divini iuris*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, Giappichelli, Torino, 1968, p. 510 ss., con ampia rassegna del dibattito precedente; cfr. per qualche aspetto anche GIUSEPPE GROSSO, *Problemi sistematici del diritto romano. Cose-Contratti*, Giappichelli, Torino, 1974, p. 22 ss. Riguardo al significato dell'espressione *summa divisio*, sempre in riferimento a Gaio, cfr. invece FAUSTO GORIA, *Schiavi, sistematica delle persone e condizioni economico-sociali nel principato*, in FERDINANDO BONA, FILIPPO GALLO, FAUSTO GORIA, LELIO LANTELLA, MANLIO SARGENTI, NEVIO SCAPINI, PIER LUIGI ZANNINI, *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1976, p. 339 ss. Sull'influenza dell'ideologia religiosa cfr. LELIO LANTELLA, *Il lavoro sistematico nel discorso giuridico romano (Repertorio di strumenti per una lettura ideologica)*, Torino, 1975, p. 244 ss. Cfr. anche ANTUN MALENICA, *Le cose divine nel periodo pre-cristiano di Roma*, Novi Said, 2014 (da cui l'estratto omonimo in *Diritto@Storia* 12 (2014)); SAMIR ALICIC, *Res divini iuris (Note e riflessioni su un libro recente di Antun Malenica)*, in *Diritto@Storia* 12 (2014). Ancora attuali sono i rilievi di SIRO SOLAZZI, "Quodam modo" nelle Istituzioni di Gaio, in *SDHI* 19, 1953, p. 109 ss.

²⁵ Cfr. FRANCESCO SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica*, Libreria Dessì Editrice, Sassari, 1983, p. 213 ss. «Questa simiglianza rappresenta un fatto di notevole portata, in quanto consente di definire con precisione la matrice ideologica della concezione ciceroniana e ulpiana del *ius publicum*. Essa trae le sue radici da una gerarchizzazione assai antica delle parti del *ius publicum*, sostanzialmente antiplebea, risalente di certo alla elaborazione sacerdotale di età precedente al pareggiamento dei due ordini, o ad età immediatamente successiva: prova di ciò può trovarsi nel fatto che con l'avvento dei plebei alle magistrature, questi introdussero la consuetudine non solo di cumulare magistratura e sacerdozio, ma di anteporre gli *honores* ai *sacerdotia* (schema ancora conservato in Varrone, *De ling. lat.* 5,80-86), che divenne tipica dell'età medio-repubblicana».

²⁶ Vd. Cic., *De leg.* 2.19 ss.; 3.6 ss. Cfr. VALERIO MAROTTA, *Ulpiano e l'impero cit.*, p. 157 il quale, sostiene che «Ulpiano, scrivendo che "*ius publicum in sacris, in sacerdotibus [...] consistit*", rinnova, nella peculiare situazione politica e religiosa dei suoi tempi, il punto di vista tradizionale di derivazione ciceroniana: se gli auspici di Romolo e i riti di Numa posero le fondamenta della *res publica*, Roma appartiene ai suoi dèi in ogni momento e in ogni aspetto della vita quotidiana».

²⁷ Vd. D. 1.1.10.2 (*Ulpianus libro primo regularum*) [...] *Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*. Cfr. FELIX SENN, *Les origines de la notion de jurisprudence*, Paris, Société anonyme du Recueil Sirey, 1926, 25 ss.; FILIPPO STELLA MARANCA, *Intorno alla definizione della giurisprudenza*, in *Historia* 8, 1934, p. 640 ss.; FRITZ SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it. a cura di GIGLIOLA NOCERA), Sansoni, Firenze, 1968, p. 242; REMO MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 341 nt. 543; GUGLIELMO NOCERA, *Iurisprudentia. Per una storia del pensiero giuridico romano*, Bulzoni, Roma, 1973, p. 9 ss.; GIULIANO CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 15, Berlin-New York, p. 708 ss.

²⁸ Cfr. RICCARDO ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Giappichelli, Torino, 1967, p. 114 «In queste condizioni tutta la vita privata e quella pubblica erano dominate dall'assillo ansioso e ininterrotto di operare in accordo con queste "forze" o "deità", di procurarsi il

punto; basti qualche rilievo circa i sacrifici («*sacra omnia exscripta exsignataque*») previsti dalla religione pontificale instaurata da Numa Pompilio, onde potervi discernere rispetto alle pratiche che ne deviano. La centralità delle offerte di esseri animati («*hostiae* o *victimae*»), per le pratiche cultuali (e dunque per la conservazione della «*pax deorum*»), risultano invero assai evidenti in un notissimo passo di Tito Livio (1.20.5-7), relativo all'istituzione del sacerdozio pontificale da parte del re²⁹

[...] Pontificem deinde Numam Marcium, Marci filium, ex patribus legitimeque sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset, quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec celestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur.

Riguardo al passo bisogna sottolineare che nell'elenco delle materie di competenza dei pontefici, il cui ordine non può ritenersi certo casuale, proprio le «*hostiae*» vengano collocate al primo posto; precedendo rispettivamente «*dies, templa, pecunia, cetera sacra, funebria, e prodigia*³⁰». Peraltro le po-

loro ausilio, di propiziarsi il loro assenso, di mettersi al riparo dalle loro influenze ostili, di non fare nulla che potesse suscitare il loro sfavore o una loro reazione. La paura di non soddisfare gli dèi o, peggio, che qualche atto o comportamento potesse rompere la *pax deorum* da cui dipendevano il benessere dell'individuo, della famiglia, della comunità, rendeva il romano continuamente attento a cercare in qualunque aspetto della natura i segni della volontà divina». Cfr. anche RICCARDO ORESTANO, *Dal ius ad fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica*, in *BIDR* 46, 1939, p. 201 «Una siffatta concezione ci riporta a quella che è stata la più antica concezione romana del mondo, rimasta costante in tutta la tradizione, secondo la quale la totalità degli esseri ragionevoli si divideva in due gruppi, gli Dei e gli uomini. Da essa scaturiva la suprema distinzione di tutti i rapporti e delle pertinenze in «*divina*» e «*humana*»»; FRANCESCO SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema «diritto internazionale antico»* cit., p. 83 ss.

²⁹ Vd. Liv., 2.36.1; 3.5.14; 3.10.6; 4.9.3; 4.12.6; 4.21.5; 4.30.7; 5.13.4; 6.20.16; 7.2.2; 7.3.3; 7.27.1; 7.28.7; 8.6.9; 8.9.6-12; 8.25.1; 10.47.6; 21.46.1-3; 21.63.13; 22.3.11; 22.9.7; 22.36.6; 23.31.15; 23.36.10; 23.39.5; 24.10.6; 24.44.8-9; 25.7.7-9; 25.16.1; 25.17.3; 26.23.3-6; 26.45.9; 27.4.11; 27.11.1; 28.27.16; 30.2.9-13; 30.38.8. Sul nutrito elenco di prodigi riferiti, certo improntati – direttamente o indirettamente – agli *Annales Maximi*, cfr. EUGÈNE DE SAINT DENIS, *Les énumérations de prodiges dans l'œuvre de Tite-Live*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire* 16, Paris, 1942, p. 126 ss.; ELIZABETH RAWSON, *Prodigy list and the use of Annales Maximi*, in *The Classical Quarterly* 218, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p. 158 ss.; BRUCE MACBAIN, *Prodigy and expiation: a study in religion and politics in Republican Rome*, 1982, Bruxelles, p. 82 ss. [Appendix A: index of prodigies].

³⁰ Cfr. in tal senso, PASQUALE VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica* cit., p. 49 [= PASQUALE VOCI, *Scritti di diritto romano* cit., p. 224]; JOHN SCHEID, *Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les*

tenzialità classificatorie e sistematiche insite nel testo liviano non sono sfuggite alla parte più avvertita della dottrina contemporanea, per la quale coesistono posizioni assai diversificate: alcuni studiosi hanno ritenuto determinante la tripartizione: «*quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa*», come, ad esempio, Auguste Bouché Leclercq³¹; altri, come Nicola Turchi³², propongono una divisione della materia in cinque parti: controllo rituale, responsi sull'attività circa le cose sacre e pubbliche, controllo sul culto degli dèi e sull'accettazione dei culti stranieri, controllo sul diritto funerario, espiazione e neutralizzazione di fulmini e altri prodigi funesti; altri ancora, com'è nel caso del linguista Emilio Peruzzi³³, ritengono di poter individuare anche il contenuto, o almeno l'ordine di disposizione della materia, dei primitivi *libri pontificum* proprio sulla base del citato passo di Livio «da cui traspare che la copia consegnata al pontefice era divisa in sette capitoli». Del resto, appare abbastanza credibile che la riforma religiosa di Numa Pompilio abbia imposto l'esigenza di testi scritti, senza il cui ausilio dovette essere ormai quasi impossibile osservare la complessità dei «*sacra*» e delle «*caerimoniae*» e la minuziosa regolamentazione dei più antichi sacrifici³⁴. Alla luce di quanto si è detto, nel passo di Livio deve considerarsi particolarmente affidabile l'elenco, se si vuole anche gerarchico, delle competenze ponteficali («*quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur*») ricalcate sull'ordine degli antichissimi «*sacra omnia exscripta exsignataque*» ritenuti dalla tradizione annalistica, opera dello stesso Numa Pompilio³⁵.

sacerdotes et le droit public à la fin de la République cit., p. 269 ss., «la République est effectivement une association de trois partenaires: les dieux, le peuple et les magistrats».

³¹ Cfr. AUGUSTE BOUCHÉ LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, Paris, 1871 [rist. an. New York, 1975], p. 113 ss.; cfr. CYRIL BAILEY, *Phases in the religion of Ancient Rome*, Berkeley, 1932 [rist. Westport, Conn., 1972], p. 76: «Roman ritual, as it was later formulated in the *ius divinum* of the State-cult, recognized four means (*caerimoniae*) for securing and maintaining the *pax deorum*, the relation of kindness between gods and men».

³² Cfr. NICOLA TURCHI, *La religione di Roma antica*, Cappelli, Bologna, 1939, p. 119 ss.

³³ Cfr. EMILIO PERUZZI, *Origini di Roma, II. Le lettere*, Patron, Bologna, 1973, p. 165 ss. Le ricerche dello studioso hanno dimostrato in modo convincente la derivazione da documenti sacerdotali del testo liviano in cui si sarebbero conservati elementi di autenticità assai risalenti, come la formula onomastica del *pontifex*.

³⁴ Di alcune delle prescrizioni rituali pompiliane si hanno notizie nella *Vita di Numa* di Plutarco: esse riguardavano l'obbligo di sacrificare un numero dispari di vittime agli dèi celesti ed un numero pari a quelli inferi; il divieto di libare agli dèi con vino; il divieto di sacrificare senza farina; la necessità di pregare e adorare la divinità compiendo un giro su sè stessi; si apprende inoltre, da Arnobio, che gli antichi attribuivano a Numa Pompilio la composizione degli *indigitamenta*, appellativi rituali delle divinità (*nomina deorum et rationes ipsorum nominum*), raccolti in seguito dai sacerdoti in *libris pontificalibus*.

³⁵ Secondo la tradizione antiquaria i *libri Numae* avrebbero costituito il nucleo primitivo dei *libri pontificum*.

Volgendola ad un contesto più generale, la questione comporta maggiori problemi rispetto ai diversi aspetti che investono, nel tempo, la *religio* in quanto tale e la più vasta fenomenologia che vi si rapporta: la magia e la divinazione malvagia³⁶, la *superstitio*³⁷, il *fascinum*³⁸ ed altre pratiche ancora

³⁶ Cfr. sul tema in generale PETER HABERMEHL, FRANCESCA LAMBERTI, ADOLF MARTIN RITTER, PETER SCHENK, *Über die Magie / De Magia. Lateinisch-deutsch. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Jürgen Hammerstaedt*, De Gruyter, Darmstadt, 2008; FRANCESCA LAMBERTI, *De magia" als rechtsgeschichtliches Dokument*, in JÜRGEN HAMMERSTAEDT (a cura di), *Apuleius. De magia*, De Gruyter, Darmstadt, 2002, pp. 331-350; ARDUINO MAIURI, *Occultae notae. Linee evolutive del trattamento del reato di magia in diritto romano: profilo giuridico e puntualizzazioni lessicali*, in MARINA PIRANOMONTE, FRANCISCO MARCO SIMÓN (eds.), *Contesti magici. Contextos mágicos*, Roma, 2012, pp. 97-113; RAYMOND BLOCH, *La divinazione nell'antichità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995; DARIO SABBATUCCI, *Scrivere e leggere il mondo (divinazione e cosmologia)*, Bulzoni, Roma, 1999; vd. Cicerone, *Della divinazione* (tr. e cura di SEBASTIANO TIMPANARO), Garzanti, Milano, 2006.

³⁷ JÖRG RÜPKE, *SUPERSTIZIONE. DEVIANZA RELIGIOSA NELL'IMPERO ROMANO*, Carocci, Roma, 2014, p. 124 ss.

³⁸ La parola italiana "affascinare" proviene dal latino *fascinare*, derivato da *fascinus* e complementare al lemma italiano "fascino". Il significato originario "malia, influenza malefica che si ritiene possa emanare dallo sguardo degli invidiosi, degli adulatori" è condiviso anche dal termine originario ma "fascino" ha successivamente assunto una connotazione metaforica che indica "potenza di attrazione e di seduzione" (affascinante dalle malelingue). Nel *Carmen V* Catullo sottolinea che questo stato di beatitudine amorosa attrae "invidia"; il poeta usa la parola anche nel *Carmen VII*, dove asserisce di avere un desiderio di tanti baci da non poter essere contati dai maliziosi né "ricollegabili alle malelingue suddette ed ai loro potenziali malocchi". Nell'antica religione romana il termine *fascinum* (o *fascinus*) poteva riferirsi a differenti aspetti della questione: al dio Priapo (nominato anche *fascinus* da Plinio il Vecchio), alle effigi ed agli amuleti fallici contro il malocchio ed infine agli incantesimi per stregare qualcuno o qualcosa. Plinio il Vecchio afferma che il *fascinus*, inteso come l'amuleto, funge da *medicus invidiae*, ossia un rimedio per il malocchio. Plinio asserisce che il *fascinum populi romani* era custodito nel Tempio di Vesta e che facesse parte dei *sacra romana*, ossia gli oggetti sacri associati all'origine della Città, nascosti e protetti dalle Vestali. Da alcuni autori è stato perciò associato al Palladio. Alcuni miti romani, come la nascita di Servio Tullio, fanno intendere che il fallo fosse l'incarnazione della forza generatrice maschile presente nella terra, considerata sacra. Quando un generale celebrava un trionfo veniva appeso un *fascinus* sotto il carro per proteggerlo dall'invidia. Agostino d'Ippona, la cui principale fonte si presuppone fosse stata un'opera teologica perduta di Varrone, annota che durante la festa annuale di *Liber*, il dio romano identificato con Dioniso e Bacco, veniva portata in processione un'immagine fallica che aveva il compito di proteggere i campi dalla *fascinatio*, ossia l'incantesimo negativo; stando a Varrone, nei crocicchi d'Italia furono celebrati i misteri di Libero con tanta licenziosità che in suo onore si ebbe un culto fallico, celebrato in pubblico con sfrenata dissolutezza. Infatti durante le feste di Libero uno sconcio membro virile, esposto su un carretto, veniva trasportato dapprima in campagna nei crocicchi e poi fino alla Città. Nel paese di Lavinio si consacrava a Libero un mese intero, durante il quale tutti pronunciavano delle imprecazioni volgari fino a quando l'organo fallico non riattraversava la piazza e non veniva ricollocato al suo posto. In questo modo si doveva propiziare Libero per il buon esito dei semi, si doveva allontanare il malocchio (*fascinatio repellenda*) e per questo si costringeva una matrona a compiere in pubblico un rito che non sarebbe stato permesso neanche in teatro a una cortigiana se le matrone fossero state presenti. Essendo un fallo divinizzato, il *fascinus* può essere messo in relazione con Mutunus Tutunus, il cui tempio risaliva alle origini della Città, e con Priapo, importato dai Greci. Vd. *Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani*, sub voce "affascinare" e "fascino", cui rinvio per i luoghi letterari appena citati; *Vocabolario Treccani*, sub voce "fascino"; Catul., *Carm.* 5; *Carm.* 7; Plin., *Nat. Hist.*, 28,7; Aug., *De Civ. Dei*, 7,21; Arnob., *Advers. nation.*, 4,7,1; Varr., *De lingua latina*, 7,

più o meno occulte. Tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C., è possibile cogliere i profondi mutamenti che si producono non solo relativamente alla religione romana in generale ma all'idea stessa di *religio* e delle sue devianze. In tale ragionamento, la constatazione della sostanziale secolarità del diritto romano almeno fino al I sec. a.C. rappresenta un sicuro punto di partenza: il diritto «acquisisce il suo potenziale utilizzando luoghi argomentativi che rimangono estranei alle rivendicazioni di un culto da parte di nuove o vecchie divinità»³⁹. Il processo di trasformazione inizia a manifestarsi nel momento in cui il diritto e la letteratura cominciano ad occuparsi della devianza religiosa attraverso le sue manifestazioni più evidenti: la magia e la divinazione, la superstizione, la stregoneria. Cicerone⁴⁰ e Varrone⁴¹ non mettono in primo piano la necessità di

97; Oraz., *Serm.*, 1, 8. Cfr. ROBIN LORSCH WILDFANG, *Rome's Vestal Virgins*, Routledge, London-New York, 2006, p. 17 e 20, nt. 57; ENRICO BIANCHI, ROBERTA BIANCHI, ONORIO LELLI (a cura di), *Dizionario illustrato della lingua latina*, Firenze, 1972-1974, *sub voce Fascinus*, p. 636; JOSEPH RYKWERT, *The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and the Ancient World*, Faber & Faber, Cambridge, 1988, p. 101, 159 ss.; TIMOTHY PETER WISEMAN, *Remus: A Roman Myth*, Cambridge University, Cambridge, 1995, p. 61; JOY LITTLEWOOD, 2006. *A Commentary on Ovid: Fasti Book 6*, Oxford, 2006, p. 73; DANIEL OGDEN, *Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman Worlds: A Sourcebook*, Oxford University, Oxford, 2002, p. 225; CATHERINE JOHNS, *Sex or Symbol? Erotic Images of Greece and Rome*, Routledge, London-New York, 1982, p. 70 ss.; CRAIG WILLIAMS, *Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity*, Oxford University, Oxford, 1990, p. 92; MARTIN HENIG, *Religion in Roman Britain*, Routledge, London, 1984, pp. 185-186; WILLIAM SMITH, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, *sub voce "fascinum"*, London, 1875; NINA CRUMMY, *Colchester Archaeological Report 2: The Roman Small finds from excavations in Colchester 1971-9*, Colchester Archaeological Trust, Colchester, 1983.

³⁹ Cfr. JÖRG RÜPKE, *Superstizione. Devianza religiosa nell'Impero romano* cit., p. 23 ss.

⁴⁰ Vd. Cic., *Pro Rabir.* per. 5 [...] ab Iove Optimo Maximo ceterisque dis deabus immortalibus, quorum ope et auxilio multo magis haec res publica quam ratione hominum et consilio gubernatur, pacem ac veniam peto; Ovid., *Amor.* 1.2.21 [...] veniam pacemque rogamus; Liv., 1.16.3 [...] pacem praecibus exposcunt; 3.7.8 [...] veniam irarum caelestium finem pesti exposcunt; Liv., 39.10.5 [...] pacem veniamque precata deorum dearmurque; Plaut., *Merc.* 678 [...] *Apollo*, quaeso te ut des pacem propitius; Senec., *Med.* 595 [...] parcite, o divi, veniam precamur. Per una più ampia raccolta delle fonti sul *pacem deum petere da parte degli uomini e sul pacem dare degli dèi*, rinvio al libro di Fuchs, H. 1926: 186 ss.

⁴¹ Per la sistematica delle *Antiquitates varroniane*, risultano fondamentali HENNING DAHLMANN, vd. *M. Terentius Varro*, in *Real Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart, suppl. VI: coll., 1935, p. 1229 ss.; ID., *Zu Varros antiquarisch-historischen Werken, besonders den Antiquitates rerum humanarum et divinarum*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi Varroniani*, 1, Rieti, 1976, p. 163 ss.;

JEAN COLLART, *Varron grammairien latin* (publ. de la Fac. des Lettres de l'Univ. de Strasbourg, fasc. 121), Paris, 1954, p. 275 ss. Più in particolare, sulle "antichità divine" cfr. AUGUSTA GERMANA CONDEMI, *Proemium a M. Terenti Varronis Antiquitates rerum divinarum. Librorum I-II fragmenta*, Zanichelli, Bologna, 1965, p. VII ss.; BURKHART CARDAUNS, *M. Terentius Varro Antiquitates rerum divinarum, II. Kommentar*, Steiner, Wiesbaden, 1976, p. 125 ss.; PIERANGELO CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW II*, 16, 1, Berlin-Munich-Boston, 1978, p. 446 ss.; brevemente anche FRANCESCO SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica* cit., p. 210 ss.

delimitare confini quanto piuttosto quella di preservare la tradizione antica. Questa strategia è di natura essenzialmente intellettualistica: la religione viene riformulata come sapere. In altre parole, è proprio perché la religione si manifesta dinamicamente che, secondo i classici, risulta necessario circoscriverla entro forme di normalizzazione: di limiti imposti secondo la tradizione. La superstizione e gli altri *magica incantamenta* sono soprattutto il segnale di una devianza individuale. Ciò è confermato da due linee di sviluppo parallele, che tuttavia si intersecano. La prima è quella della concezione della religione, intesa, per l'appunto, come sapere. Se il tentativo di normalizzazione dei classici porta a delimitare le pratiche religiose del presente in base a quanto tramandato, attribuendone la tutela ai collegi dei pontefici ed ai magistrati, è altresì vero che la devianza si manifesta proprio come forma di sapere nella magia e nella divinazione (entrambe proibite proprio perché forme di conoscenza ritenute in grado di influire sulla vita degli uomini e della politica). Si tratta di un lungo percorso che si concluderà con la trasformazione della religione in un sapere che non sarà più riservato agli specialisti ma sarà disponibile solamente per coloro che avranno fede: in un certo senso è così che, in epoca tarda imperiale, la *credulitas* del superstizioso potrà trasformarsi nella fede del cristiano ovvero in una conoscenza privilegiata non accessibile ai non credenti; così come la criminalizzazione della superstizione, tra II e IV sec. d.C., identificherà la religione degli altri e l'eresia⁴². La seconda linea di sviluppo è quella dell'individualizzazione dell'esperienza religiosa; la scelta delle pratiche non tradizionali è essenzialmente individuale. La nascita di nuove concezioni rispetto a quelle delle origini, soltanto a partire da un certo momento, consente di parlare con più proprietà di "esperienza religiosa". La religione che viene delineandosi riesce a guadagnare uno spazio proprio, che non è più quello pubblico e non è nemmeno quello privato: «la crescente depoliticizzazione dello spazio pubblico, che emerge in modo particolarmente evidente nelle città di nuova fondazione dell'impero, contribuisce a promuovere una privatizzazione etica. Questo spazio non è tuttavia incluso nella dicotomia concettuale di "pubblico" e "privato". Esso è un campo in espansione, il quale possiede una grande visibilità senza essere pubblico in un senso amministrativo e che può scaturire da

⁴² Cfr. per tutti FERDINANDO ZUCCOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Giuffrè, Milano, 1992. Cfr. anche AGLAIA MCCLINTOCK, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Jovene, Napoli, 2021; GIUNIO RIZZELLI, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Il Grifo, Lecce, 2014. Sull'inestricabilità dei rapporti tra crimine e follia, anche in chiave ideologica, cfr. di recente, MARIATERESA AMABILE, 'Captis mentibus' (Liv. 8.18). *Alle origini della repressione penale senatoria*, in *Iura & Legal Systems*, 2018, B (2), pp. 22-32.

una molteplicità di ambiti differenti»⁴³. L'esperienza personale dell'individuo, pur acquisendo un ruolo sempre più centrale, non entra pertanto in conflitto con il nucleo concettuale della religione pubblica e le riflessioni contenute, per esempio, nelle opere biografiche e autobiografiche, è testimoniato come la stessa assuma le caratteristiche di una qualità individuale atta a dimostrare, insieme con l'individualità, che il processo di socializzazione si è compiuto. In altri termini, il percorso di concettualizzazione che prende le mosse a partire dal I sec. a.C. porta alla luce, accanto alla religione pubblica romana, una nuova forma di religione, caratterizzata dall'esperienza individuale e, in parte, privata. Si tratta di un'efficace rappresentazione delle dinamiche di trasformazione che coinvolgono il mondo antico nel suo complesso, le quali provano come l'individualizzazione sociale dell'esperienza religiosa non possa essere considerata un corpo estraneo introdotto *ex abrupto* solo nell'età tardo imperiale in particolare dall'avvento del nuovo credo, accolto a larghe maglie nel diritto romano cristiano.

In definitiva, emerge chiaramente nel tempo il risultato di una lunga trasformazione della *religio* romana e delle sue devianze. Come osserva Francesco Lucrezi⁴⁴, Roma stessa, nasce secondo la leggenda da un atto divinatorio,

⁴³ Cfr. JÖRG RÜPKE, *Superstizione. Devianza religiosa nell'Impero romano* cit., p. 96 ss.

⁴⁴ Cfr. FRANCESCO LUCREZI, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»*, 4, Giappichelli, Torino, 2008, il quale evidenzia come la repressione in senso ideologico arrivi col dominato di Diocleziano: è lui il primo a contrapporre sistematicamente *religio* a *superstitio* allo stesso modo degli imperatori cristiani, i quali ovviamente cambieranno i contenuti delle categorie. Il potere imperiale è per definizione sacrale, totalitario e assolutistico. Ma è solo con Costantino, il quale riconosce la libertà di culto ai cristiani, e poi con Teodosio I, che nel 380 d.C. con l'Editto di Tessalonica fa del cristianesimo la religione di Stato, che «ogni scienza o arte volta a perustrare liberamente i segni divini va condannata e impedita»: la *divinatio* risulta ostica poiché la volontà divina è racchiusa tutta nelle Sacre Scritture, ed ogni altra manifestazione non può che provenire da Dio. I cristiani non possono predire l'avvenire se non incorrendo nella pena secolare, gli aurspici non possono esercitare in abitazioni private e se lo fanno vengono arsi vivi, mentre i padroni di casa vengono puniti con la deportazione e la confisca dei beni. La delazione, lungi dall'essere esecrata, è ricompensata, poiché ritenuta preminente nell'interesse pubblico. Il Codice teodosiano, su questo, è chiaro, ma è altrettanto chiaro che l'auruspica è invece tollerata nei luoghi pubblici, quindi il divieto non è assoluto, cosa che lascia facilmente dedurre che la pratica fosse talmente diffusa da impedirne lo sradicamento per legge. Nel Codice giustiniano, da ultimo, le arti magiche sono *malae artes* e coloro che vi si dedicano *humani generis inimici* (C.I. 9.18.6 e 9.18.7.pr) e così in maniera non difforme i successori di Giustiniano non si allontanano da questa prospettiva. L'imposizione di un processo per la punizione della magia e della stregoneria dimostra che nell'impero cristiano tali figure rientravano «a pieno titolo nel campo della repressione penale, regolata dalla legge e dalla sovranità statale, lontana» – come conclude Lucrezi – «dalla concezione 'sanitaria' e 'catartica' presente nella norma dell'Esodo, secondo cui la mechashifah deve essere eliminata all'istante, da chiunque, senza giudici, senza processo e senza condanna». Cfr. per tutti ROSALÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ, *LA REPRESIÓN DE LAS ARTES MÁGICAS EN DERECHO ROMANO*, in *FUNDAMENTOS ROMANÍSTICOS DEL DERECHO CONTEMPORÁNEO*, 10, 2021 (DERECHO PENAL ROMANO), pp. 479-494; ID., "Superstitio" y "magia" atentados a la observancia religiosa de la "res publica", in *Rivista di diritto romano*, 5, 2005, p. 5 ss.

quando Romolo scorge più uccelli in cielo del fratello Remo e ne ricava il segno del destino. Come osserva Antonio Banfi⁴⁵ l'auruspicina ebbe un notevole credito nella società quiritaria, e nelle classi più alte l'interpretazione dei fenomeni che sfuggivano ai rudimenti della scienza dovettero avere un peso non indifferente nell'indirizzo della vita. Le fonti che ho rassegnato al riguardo sono numerose e autorevoli, seppure riferite principalmente all'epoca repubblicana e imperiale, mi permettono di argomentare sia dal punto di vista del diritto che squisitamente letterario, su gesti, atti e torbidi avvenimenti sospesi tra evento e diceria, frutto della perversione o della maldicenza; la psicosi collettiva delle numerose avvelenatrici che furono devolute alla *quaestio de veneficiis* nel 331 a.C. è certo sintomatica di quanto vado dicendo, al punto di condizionare anche i periodi successivi; in altre parole, osserva sempre Lucrezi, «in assenza di un'unica forma di culto, ufficiale e consolidata, non sussistettero nella Roma precristiana le condizioni per un rifiuto di tipo ideologico delle arti magiche, per cui esse furono generalmente tollerate, quando non considerate nocive di altre persone o di interessi pubblici. Quando ritenuta indirizzata contro la vita o la salute altrui, invece, la magia andava, logicamente sanzionata». I *vaticinatores*, in quanto corruttori dei *publici mores*, furono sempre banditi dalla città, e poi, in caso di recidiva, costretti *in vincula* o relegati *in insulam*. Se, poi, qualcuno avesse consultato *mathematici*, *harioli*, *haruspices* o *vaticinatores* riguardo alla vita dell'imperatore (“*de salute principis*”), sarebbe stato punito con la morte assieme a colui che ne avesse dato il responso. Per quanto maggiormente mi riguarda, le XII Tavole, riferendo gli *incantamenta* finalizzati a volontà individuali malvagie, ed interagendo sugli aspetti fondamentali di una società ancora ristretta, ne personificano le interazioni sulla base di credenze connesse al mondo agricolo-pastorale: le colture, le messi, gli animali. La legislazione decemvirale attraverso la Tab. VIII, 8 *a* e la Tab. VIII, 8 *b*, rende conto in maniera eloquente dell'avversione verso la magia, quando è intesa come arte di dominare lo spirito vitale della natura⁴⁶ per scopi antisociali che, pertanto, sono duramente perseguiti e repressi.

In media res

⁴⁵ Cfr. ANTONIO BANFI, *Aruspicina e potere imperiale nella tarda antichità*, in *Koinonia* 44, 2020, pp. 103-118.

⁴⁶ Cfr. sul tema anche FRANCESCA LAMBERTI, “*De magia*” als *rechtsgeschichtliches Dokument* cit., p. 331 ss.; LUIGI SANDIROCCO, *Magia e superstizione*, in *Rivista Di Diritto Romano* 9, 2009, pp. 1-5; CARLO CASTELLO, *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del principato fino a Costanzo II*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno internazionale* [Spello e Perugia, 29 settembre – 2 ottobre 1987], Napoli, 1990, pp. 665-693.

2. *Gli illeciti “magici” contro le attività agricole nella legislazione decemvirale: per una lettura di Tab. VIII, 8 a e di Tab. VIII, 8 b*

Una ricostruzione compiuta dei criteri che radicano lo *ius sacrum* nel diritto delle XII Tavole, a tutela del patrimonio agricolo contro la magia⁴⁷, richiederebbe un impegno che non può essere contenuto nei limiti di queste riflessioni, per cui non posso che rinviare a chi se ne è occupato *ex professo*. Il diritto romano delle origini, ma anche quello greco⁴⁸, è fortemente influenzato da commistioni magiche: ritualità e gestualità che sovente vengono impiegate per realizzare vincoli di natura giuridica. Accanto alla magia, recepita dal diritto (si pensi alla festuca della *manumissio vindicta* o alla *obvagulatio*, il canto magico, espressamente autorizzato dalle XII Tavole, utile per costringere un individuo a prestare la sua testimonianza in un processo) vi è quella negativa, praticata per scopi malvagi ed antisociali, che, pertanto, viene duramente perseguita. Come hanno osservato Axel Hägerström e Paul Huvelin⁴⁹ «il formalismo esasperato, tipico del diritto romano più antico, prevede che gli effetti

⁴⁷ Scrive Louis Gernet (LOUIS GERNET, *Antropologia della Grecia antica*, Mondadori, Milano, 1983) in uno dei suoi più celebri volumi, che, prima della nascita del diritto e dello Stato, la magia rappresenta una delle principali forze capaci di regolare le relazioni interpersonali. Partendo dall'assunto che presso tutti i popoli antichi è diffusa la convinzione che oggetti, parole, gesti, numeri o colori determinati possedano il potere magico di produrre effetti specifici, egli mostra la strettissima relazione di continuità che in molti casi è dato rinvenire tra questa fede negli effetti magici di alcuni comportamenti (o di alcune parole) e la successiva pratica giuridica. A dimostrazione di ciò, Gernet osserva che nella Grecia più antica una chiara efficacia magica è ricondotta a determinate formule, le *arai* (“imprecazioni”), che sopravvivono a lungo nel diritto di diverse città, ove vengono impiegate come sanzioni nelle leggi o nei trattati internazionali. Cfr. LINDSAY DRIEDIGER MURPHI, ESTHER EIDINOW (a cura di), *Antica Divinazione ed esperienza*, OUP Oxford, Oxford, 2019; ESTHER EIDINOW, *Oracoli, maledizioni e rischi tra gli antichi Greci*, University Press, Oxford, 2007; ID., *Modelli di persecuzione: processi di “stregoneria” nell’Atene classica*, in *P&P* 208, 2009, pp. 9-35; CARMEN ORTIZ GARCÍA, *Malum carmen incantare*, in *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo X (Derecho Penal)*, Madrid, 2021, pp. 430-440, cui rinvio per la più recente letteratura. Cfr. anche LAURA PEPE, *Diritto e magia*, in UMBERTO ECO (a cura di), *L’antichità. Roma 11*, Corriere della Sera, Milano, 2011, pp. 360-367; ID., voce *Excantare, incantare, occentare. Tre reati delle Dodici Tavole*, in *Le Garzantine – Antichità Classica*, Mondadori, Milano, 2015, pp. 417-418; FRANCESCO LUCREZI, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»*, 4, Giappichelli, Torino, 2007, anche per un confronto con il diritto ebraico e le pratiche del più antico Mediterraneo.

⁴⁸ Nella *manumissio vindicta*, un elemento fondamentale del rito è la festuca, la *vindicta*, appunto, dalla quale lo schiavo viene toccato, e che funziona da vera e propria bacchetta magica: questa, unitamente alla pronuncia di una formula, ha il potere di cambiare immediatamente la condizione giuridica dello schiavo, che viene “trasformato” in un uomo libero.

⁴⁹ PAUL HUVELIN, *Magie et droit individuel*, in *L’Année sociologique* 10, 1905, pp. 1-47; AXEL HÄGERSTRÖM, *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, Umanistiska Vetenskapssamfundet 1, Uppsala, 1927.

desiderati si ottengano del tutto indipendentemente dalla volontà di chi tiene il comportamento prescritto; pertanto, è giusto ritenere che la gestualità formale prevista per taluni atti, come pure la pronuncia di determinate parole, agisca magicamente, in modo tale da vincolare giuridicamente le persone coinvolte». Nelle XII Tavole sono presenti alcune disposizioni che puniscono con severità, probabilmente sempre con la *sacertas* comportamenti magici illeciti. La tradizione ha conservato due frammenti nei quali è stabilito il divieto di praticare la magia ai danni delle messi: in particolare, vi si parla di incantesimi volti a distruggere il raccolto e a trascinare nel proprio fondo le messi altrui. Nel ricordare una di queste disposizioni, Plinio il Vecchio racconta la vicenda occorsa a Furio Cresimo, il quale, poiché dal suo piccolo campo ricavava molti più frutti di quanti non ne raccogliessero i vicini in terreni ben più estesi, venne citato in giudizio proprio con l'accusa di attirare magicamente nella sua proprietà le messi dei fondi limitrofi. Il convenuto venne però assolto, perché riuscì a dimostrare l'infondatezza delle accuse portandovi i suoi schiavi e i suoi buoi ben pasciuti, i suoi attrezzi da lavoro lucidi e curati; la vittoria di Furio non sminuisce il valore dell'aneddoto, che dimostra anzi l'assoluta fede dei Romani nell'efficacia negativa di tali incantesimi⁵⁰. Le XII Tavole non puniscono solo gli autori di incantamenti contro il raccolto; esse prevedono la morte anche per chi abbia gettato il malocchio su una persona; nello specifico, per colui che sia stato giudicato colpevole di *malum carmen incantare* e di praticare un'*occentatio*. Ho riportato le parole latine che definiscono i reati a motivo del fatto che sul loro contenuto sussistono forti incertezze⁵¹: in effetti, alcuni autori di età classica, tra i primi, Cicerone per esempio, dubitano della possibilità che le espressioni individuino illeciti di tipo magico e ritengono piuttosto che l'aggettivo "*malum*", "malvagio", che definisce il *carmen*, sia da intendere nel senso di "*famosum*", "diffamatorio", e che parimenti l'*occentatio* sia un canto finalizzato a procurare disonore o infamia a terzi; le XII Tavole avrebbero previsto la pena capitale non già per chi praticava la magia a danni di un individuo, ma per chi, con un carme, una poesia o un libello, ledesse l'onore altrui. È indubbio che, con il passare del tempo, quando non pare più giustificata la necessità di reprimere reati di carattere magico, le citate disposizioni decemvirali delle XII Tavole siano state interpretate in chiave diffamatoria; ciò non significa, tuttavia, che quello diffamatorio sia il loro significato originario, anche perché la diffamazione inizia a essere considerata reato in un periodo di gran lunga successivo e comunque la figura non viene

⁵⁰ Vd. Plin., *Nat. Hist.*, 18,41-43.

⁵¹ Per le quali rinvio integralmente a BARBARA BISCOTTI (cfr. BARBARA BISCOTTI, "*Malum carmen incantare*" e "*occentare*" nelle XII Tavole, in *Testimonium amicitiae*, Milano, 1992, pp. 21-51).

punita con la morte. Le parole «*incantare malum carmen*» non possono che riferirsi all'incantamento (“*incantare*”) nocivo (“*malum*”) pronunciato contro un individuo, volto a danneggiare non l'onore, bensì la persona fisica di colui contro il quale è rivolto. Quanto all'*occentatio*, sempre di un incantesimo malvagio deve trattarsi ma è verosimile che sia diretto non contro la persona bensì contro il domicilio altrui: infatti il verbo *occentare* ricorre nella letteratura latina soltanto in alcune commedie di Plauto, a indicare la serenata che l'innamorato respinto fa davanti alla porta dell'amata. Indubbiamente, il termine *occentare* in Plauto non designa alcuna pratica magica: nondimeno, la sua testimonianza può indurre a ritenere che in origine l'*occentatio* fosse stata usata come carne magico praticato davanti a una porta nella convinzione che in tal modo si riuscisse ad aprirla, e dunque di violare il domicilio altrui. In tal caso, la morte sembrerebbe una pena assai compatibile con un reato di tale gravità.

Non potendo indugiare sul tema, mi limiterò a qualche dato problematico che suggeriscono la *Tab. VIII, 8 a* e la *Tab. VIII, 8 b* (ma anche la *Tab. VIII, 9* e la *Tab. VIII, 10*). I precetti decemvirali relativi agli *incantamenta* sulle messi (*traductio segetum*) sono riferiti da numerosi testi letterari, i quali però hanno indotto parte della dottrina a negare la duplicità delle previsioni enunciate dalla *Tab. VIII, 8*; ciò soprattutto sulla base di una più attenta analisi del significato del verbo “*excanto*”. Da qui l'ausilio degli eruditi latini circa l'utilizzo di locuzioni quali “*excantare significat “excludere” e “excantare magicis carminibus obligare”*, le quali convergono, per l'appunto con *excanto*, nel riferire complessi rapporti tra spirito e materia, propri delle più antiche credenze animistiche; sottolineando elementi da cui sarebbe lecito trarre che la previsione “*qui fruges excantassit*”, diversamente da quanto è consacrato nella *Tab. VIII, 8 b* che vieta la “*pellectio alienae segetis*”, si riferisca all'*incantamentum* per distruggere i raccolti (privando la pianta della sua “volontà vitale”). È chiaro che una simile conclusione vada accolta con cautela, atteso che una definitiva interpretazione del significato della *Tab. VIII, 8*, nelle sue complesse implicazioni giuridico-sacrali, postuli una più accurata disamina circa il generale sistema prestato dai decemviri a tutela del patrimonio cerealicolo. È allora bene procedere con ordine.

La *Tab. VIII, 8 a* e la *Tab. VIII 8 b* attestano contro le messi due diverse fattispecie:

1) *QUI FRUGES EXCANTASSIT*

2) *NEVE ALIENAM SEGETEM PELLEXERIS*

delle quali però non aggiungono altro. Le diverse ipotesi si differenziano

per le condotte che integrano e gli scopi a cui si rivolgono: la prima (Tab. VIII, 8 a) all'“*incantare malum carmen*” («*quid? Non et legum ipsarum in duodecim tabulis verba sunt: qui fruges excantassit, et alibi: qui malum carmen incantassit*»⁵²); l'altra (Tab. VIII, 8 b) all'*incantamentum* finalizzato a una «*traductio segetem*»: *magicis quibusdam artibus hoc fiebat: unde est in XII Tabulis neve alienam segetem pellexeris*⁵³. Nell'incertezza delle lacune decemvirali, si ritiene comunemente⁵⁴ che il “*qui fruges excantassit*” riferisca un rito magico mentre l'“*alienam segetem pellicere*” un “*lucrum facere*”, un furto perpetrato attraverso pratiche magiche. La pena prevista per tali pratiche sarebbe la *sacertas*⁵⁵.

⁵² V. Plin., *Nat. Hist.* 28,2,4. La norma pone la stura ad un vivace dibattito tra gli studiosi, circa la natura dell'illecito che si intese reprimere. Una parte della dottrina ha colto nella fattispecie, sulla base di antiche testimonianze letterarie e di un passo delle *Pauli Sententiae* (5,4,6; vd. anche Aug., *De Civ. Dei* 2,9), il reato di diffamazione verbale, punito, secondo quanto afferma Cicerone (Cic. *De rep.* 4,12), con la pena capitale, probabilmente a causa del totale isolamento sociale al quale la vittima è costretta. Cfr. sul tema in generale THEODOR MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano* (tr. di PIETRO BONFANTE, VINCENZO ARANGIO-RUIZ (a cura di), 2ª ed., in *Biblioteca storica. I classici della storiografia*; 3, 1943, p. 794 ss.; CHRISTOPH HEINRICH BRECHT, s.v. *Occentatio*, in *RE* 34, Stuttgart, 1937, col. 1752 ss.; ARNALDO MOMIGLIANO, *Recensione a L. Robinson, Freedom of Speech in the Roman Republic*, in *The Journal of Roman Studies* 32, 1940, pp. 120-125; KARL LEONHARD, s.v. *Carmen famosum*, in *RE* 6, col. 1593, Stuttgart, 1899; JOSEF PFAFF, s.v. *Libellus famosus*, in *RE* 13, Stuttgart, 1926, p. 28 ss.; ÉDOUARD CUQ, s.v. *Injuria*, in *DS* 3.1, Paris, 1900, p. 519 ss.; ADOLF BERGER, s.v. *Occentare*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 606; GIULIANO CRIFÒ, *Diffamazione e ingiuria*, in *ED* 12, Milano, 1964, p. 470; ANNE MARIE TUPET, *La magie dans la poésie latine I: Des origines à la fin du règne d'Auguste.*, Belles Lettres, Paris, 1976, p. 166 ss.; GABRIEL LÉPOINTE, *L'occentatio de la loi des XII Tables d'après Saint Augustin et Cicéron*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité* 2, 1955, p. 287 ss.; HERMANN USENER, *Italische Volksjustiz*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 61, 1901, p. 2 ss.; EDUARD FRAENKEL, *Recensione a Franz Beckmann, Zauberei und Recht in Romsfrühzeit*, in *Gnomon* 1, 1925, p. 185 ss. L'altra opinione è più recente. L'illecito sarebbe stato integrato dall'esercizio di pratiche magiche nocive, parallelamente all'altra fattispecie, riportata sempre da Plinio (*Nat. Hist.* 28,2,4,17), circa l'incantamento delle messi. Cfr. RICHARD MASHKE, *Die Persönlichkeitsrechte des Römischen Iniuriensystems*, Breslau, 1903, p. 11 ss.; PAUL HUVELIN, *La notion de l'iniuria dans le très ancien droit romain*, Lyon, 1903 (rist. Roma 1971), p. 18 ss.; FRANZ BECKMANN, *Zauberei und Recht in Romsfrühzeit*, Druck von W. Nolte, Osnabrück, 1923, p. 40 ss.; TENNEY FRANK, *Naevius and Free Speech*, in *American Journal of Philology*, 48, 1927, p. 105 ss.; LUIGI DE SARLO, *La prigionia di Nevio*, in *Studi italiani di filologia classica* 12, 1935, p. 215 ss. Le due ipotesi contrastanti si fondano su due testimonianze parimenti importanti; se da un lato Plinio (*Nat. Hist.* 28,2,4,18) cita la norma decemvirale attribuendole indubitabilmente un significato magico, dall'altro Cicerone (*De rep.* 4,12) adduce, anch'egli, una norma decemvirale che per alcuni aspetti potrebbe sembrare la stessa richiamata da Plinio ma in un contesto che non lascia incertezze sulla natura diffamatoria dell'illecito. Sicchè, come osserva Barbara Biscotti (BARBARA BISCOTTI, “*Malum carmen incantare*” e “*occentare*” nelle *XII Tavole* cit., p. 21 ss.), bisogna ormai riconoscere la natura magica dell'illecito avanzata da Plinio, anche grazie ai nuovi apporti sulla previsione parallela relativa alle *fruges*.

⁵³ Vd. Serv., *Comm. in Verg. Buc.* 8,99.

⁵⁴ In particolare KARL GEORG BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, Gradenwitz-Tübingen, 1909, p. 330 ss.

⁵⁵ LAURA PEPE, *Diritto e magia* cit., p. 360 ss.

Nel “*qui fruges excantassit*” va ravvisata un’operazione magica: attraverso il *maleficium*, le *fruges* sono liberate dalla *spica* prima che giungano a maturazione, cadendo al suolo e marcendo⁵⁶. Questo ragionamento non regge ad un più attento esame del significato di “*excanto*”, soprattutto sulla base di quei testi che, pur prescindendo dallo stesso, ricorrono ad un’altra terminologia per descrivere magie di tal genere: sulla scorta di diversi dati, per lo più, non giuridici, il verbo renderebbe il senso di “*traducere*” (“*magicis carminibus*”) o, in ogni caso, quello di una traslazione fisica delle messi, oggetto della stessa magia. Nel *Lexicon Totius Latinitatis* di Forcellini, alla voce “*excanto*” si legge «[...] *excanto est incantationibus, veneficiis et magicis artibus elicio, evoco, exire facio, traduco, transfero: nam incantamenta plerumque carminibus et cantionibus fiunt*». E ancora più avanti si aggiunge «[...] *legum in duodecim Tabulis verba sunt: Qui fruges excantassit. h. e. ex agro vicini in suum incantationibus transtulisset; id enim carminibus posse fieri, vulgo credebant*»⁵⁷. Il *Thesaurus Linguae Latinae* reca invece una portata fisicamente meno accentuata del verbo «[...] i.q. carmine, incantatione usum foras citare, exire iubere, evocare (hic illic sic ut evocatum quasi evanidum reddatur» e con riferimento alla previsione “*qui fruges excantassit*” precisa «[...] i. cantando mag. carmine “foras”, e loco suo ciere ita, ut evanescent⁵⁸». In tal modo non è confortata l’interpretazione tradizionale del precetto decemvirale, nel senso di una mera magia ma neanche l’apprensione materiale, tradotta da Forcellini («*fruges ex alieno in suum agrum c. m. traducere*»⁵⁹). Gravata da una tale difficoltà esege-

⁵⁶ In particolare Huvelin, P.1903: 38 ss.; LANDO LANDUCCI, *Storia del diritto romano*, 2ª ed., 3, Fratelli Drucker, Verona-Padova, 1898, p. 1002 ss. (il quale, ponendo in risalto il carattere religioso e pubblico di questi delitti, individua due fattispecie, distinguendo tra «magie contro i frutti e le messi altrui»); VINCENZO ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 7ª ed., Jovene, Napoli, 1975, p. 74 ss. («a danno delle messi hanno natura magica il “*fruges excantare*”, diretto a impedire che la messe maturi, e l’“*alienam segetem pellicere*”, opera di stregoneria con la quale si pretendeva che i cereali del campo preso di mira potessero trasferirsi nel fondo dell’incantatore»); BERNARDO SANTALUCIA, in *Lineamenti di storia del diritto romano (sotto la direzione di M. Talamanca)*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 131: «chi maledice i raccolti o tenta di attrarre con incantesimi nel proprio campo le messi del vicino è punito (probabilmente) con la morte». È opportuno notare come la mancata corrispondenza tra le forme verbali con cui vengono testimoniati i due divieti previsti da *Tab. VIII, 8 a* e *Tab. VIII, 8 b* alimenti i dubbi degli interpreti circa la forma “*pellexeris*” riportata da Servio, in quanto, a differenza di “*excantassit*”, risulta espressa (nel modo congiuntivo e non in quello imperativo) con la seconda persona singolare anziché con la terza. Cfr. RUDOLFUS SCHOELL, *Legis duodecim tabularum reliquiae*, B.G. Teubner, Lipsiae, 1866, p. 49 ss.; JOHN WORDSWORTH, *Fragments and specimens of early latin*, Clarendon Press, Oxford, 1874, p. 527.

⁵⁷ EGIDIO FORCELLINI, in *Lexicon Totius Latinitatis*, 2, Padova, 1940, s.v. “*excanto*”, p. 333: «EX-CANTO», as, āvi, ātum, are, a. 1 (ex et canto).

⁵⁸ Vd. *Th. L.L.*, V,2, s.v. “*excanto*”, 1202, 1 ss. «excanto, – āvi, – ātum, – āre, ab ex et canto».

⁵⁹ In tal senso cfr. anche ARRIGO DIEGO MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano, I, Età repubblicana*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 27, nt. 94.

tica la dottrina maggioritaria ritiene, allora, di sovrapporre il significato del verbo “*pellicere*” a quello di “*excantare*”, interpretandolo come trasferimento (materiale) delle messi altrui nel proprio campo: come se i due illeciti distinti andassero ricondotti ad un'unica previsione criminosa⁶⁰. Rapportando “*fruges excantare*” a “*foras, e loco suo ciere ita, ut evanescant*”, si spiega perchè le *fruges*, una volta “*e loco suo citae et evanidae*”, possano essere portate nel campo dell'*incantator*⁶¹. La nozione di “*foras e loco suo ciere ita, ut evanescant*” riferita a “*fruges excantare*” non tradisce alcuna bizzarria tra gli effetti di un tale *incantamentum* e quelli descritti con l’“*alienam segetem pellicere*”: se “*excanto*” è inteso in senso più o meno fisico, il divieto di “*fruges excantare*” ricomprenderà anche, e soprattutto, l'*incantamentum* diretto all'impossessamento dell'altrui raccolto. Seguendo questa impostazione, anche la testimonianza di Servio⁶², circa l'esistenza nella legislazione decemvirale di un'espressa proibizione di “*alienam segetem pellicere*” (Tab. VIII, 8 b) non risulterebbe più attendibile⁶³. D'altra parte l'interpretazione del verbo “*excanto*” nel senso di una traslazione fisica, troverebbe fondamento in alcuni passi, in massima parte poetici, che, al fine di esemplificare gli effetti sensibili dei *carmina magica*, descrivono o, comunque, menzionano, accadimenti sovranaturali relativi, in particolare, alle messi⁶⁴. Si tratta, però, di testi in cui non com-

⁶⁰ Cfr. ARRIGO DIEGO MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano* cit., p. 28 ss., secondo cui il significato di “*excantare*” potrebbe contenere entrambe le fattispecie (rovina e sottrazione del raccolto) in quanto l'espressione “*alienam segetem pellicere*” andrebbe ridotta ad un'«interpretazione volgare e corrente della locuzione originaria *fruges excantare*, la quale descrive, degli incantamenti ai frutti, quello occasionalmente prevalente, cioè quello che guadagna all'autore i frutti del vicino». A sostegno di questa ricostruzione, Manfredini cita la definizione di “*excanto*” confutata, come si è visto, dal *Thesaurus*, ma ancora presente nel *Lexicon* di Forcellini «*excanto* estincantationibus, veneficis et magicis artibus elicio, evoco, exire facio, traduco, transfero». Su tali basi è possibile sostenere che «*excantare* non significa fare un incantamento volto a distruggere qualcosa ma a sottrarre qualcosa e, nelle XII Tavole, a sottrarre i frutti altrui»; per cui «tanto il casi in cui il mago voglia trasferire a proprio profitto i frutti da un campo nel proprio, quanto il caso che voglia lasciare il campo spoglio di frutti, rientrano entrambi concettualmente nell'*excantare*».

⁶¹ La definizione del *Thesaurus* si discosta da quella di Forcellini (pur senza rifiutarla in modo esplicito) soprattutto nel momento in cui disattende qualsiasi portata materiale degli effetti dell'operazione «magica» resa con il verbo “*excanto*” (portata materiale che è invece implicita nell'uso di verbi quali “*traduco*” e “*transfero*”, i quali rimandano ad una traslazione spaziale dell'entità fisica oggetto dell'incantamento nella sua consistenza corporea). Non può quindi escludersi che anche il *Thesaurus Linguae Latinae* interpreti il verbo “*excanto*” nel senso di “traslare” (*magicis carminibus*), da un luogo all'altro, l'entità (persona, animale o cosa) oggetto dell'*incantamentum*.

⁶² Vd. Serv., *Comm. in Verg. Buc.* 8,99.

⁶³ In tal senso cfr. ARRIGO DIEGO MANFREDINI *La diffamazione verbale nel diritto romano* cit., p. 29 ss.

⁶⁴ Vd. Verg., *Ecl.* 8,99 (“*satas alio vidi traducere messis*”); Ovid., *Rem. Am.* 255 (“*non seges ex aliis alios transibit in agros*”); Tib., *El.* 1, 8,19 (“*cantus vicinis fruges traducit ab agris*”); Nemes., *Ecl.* 4, 70 ss. (“*cantavit [...] quo migrant satas*”).

pare il verbo “*excanto*”, per cui, secondo un’impostazione rigorosa, andrebbero anch’essi riferiti al significato esoterico del verbo *pellicio*: sono trattati *incantamenta* diretti a trasferire altrove le messi oggetto dell’operazione magica, ponendosi di tal guisa sotto il regime della *Tab. VIII, 8 b* più che sotto quello della *Tab. VIII, 8 a*⁶⁵ dove la relazione si rivela forzata. Non è corretto mettere a confronto “*traducere messis*” con “*qui fruges excantassit*” di *Tab. VIII, 8 a*, né con altri passi poetici similari, onde spiegare il concetto tecnico-esoterico espresso da “*excanto*”. Se l’uso di verbi quali “*traduco*”, *transfero* o *transeo* assume un qualche rilievo ai fini di una ricostruzione antiquaria, ciò trova senso solo in rapporto al “*neve alienam segetem pellexeris*” di *Tab. VIII, 8 b*. La descrizione degli effetti dei *carmina magica*, contenuta negli stessi testi, appartiene ad un medesimo luogo retorico: si tratta di uno stereotipo dei poteri magici che ha molteplici riscontri nella letteratura latina e che si incentra in alcuni temi ricorrenti: quello delle messi, del serpente, del sepolcro, della luna o degli astri, nonché degli *incantamenta* sulle nubi e sulla pioggia, sul suolo, ed altri fenomeni ancora⁶⁶. Nella semplificazione del loro contenuto è possibile scorgere l’intenzione di rifarsi a fattori codificati quanto alla definizione delle pratiche magiche; tanto da farne ritenere le variazioni come dovute a più approfondite conoscenze esoteriche quanto alla ricerca di un’originalità estetica. Ne consegue l’irrelevanza in rapporto alle primigenie concezioni animistico-religiose latine e, dunque, la scarsa possibilità di trarre da essi elementi filologici su cui radicare il significato tecnico di un termine legato ad istituti così antichi, quale risulta quello del verbo “*excanto*” (che peraltro, giova ripeterlo, in tali passi non compare affatto). Questa ispirazione risponde ad una comune matrice retorico-letteraria che nulla aggiunge alla conoscenza delle antiche concezioni magiche: non offrono spunti d’indagine né ai fini di una maggiore comprensione delle modalità con cui fu concepita originariamente l’azione contro i *mala carmina* né, tantomeno, per meglio interpretare il significato del verbo “*excanto*” che vi risulta estraneo. Il solo testo che pare fornire una giustificazione plausibile della locuzione “*traducere messis*” si trova nel già riferito *commentarius* di Servio, il quale non pone la locuzione in

⁶⁵ KARL GEORG BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui* cit., p. 30 ss.

⁶⁶ Per una lettura critica dell’apologia di Apuleio mi limito a segnalare, CONCETTO MARCHESI (a cura di), *Apuleio, Della magia*, Sellerio, Palermo, 1992; Cfr. ROBERTO PARADISO, MASSIMO MANCINI, EMANUELE FILOGRANA, *Saggi sull’argomentazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017. Il processo contro Apuleio, seppure motivo di spunti interessanti, mi condurrebbe oltre i limiti temporali che mi impongono queste pagine. Per qualche altro rilievo rinvio per tutti a LUIGI PELLECCCHI, *Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell’Apologia di Apuleio*, Biblioteca di Athenaeum 57, Como, 2012 (rec. di FRANCESCA LAMBERTI, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 3, 2013, pp. 252-254); cfr. anche ANTONIO BANFI, *Aruspicina e potere* cit., pp. 103-118; ROSA MARIA LUCIFORA, *Una vita “meravigliosa”. L’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache*, Scrinia, Bari, 2012.

relazione con il verbo “*excanto*” (e quindi con la previsione decemvirale “*qui fruges excantassit*” della *Tab. VIII, 8 a* ma ne fornisce la spiegazione sulla base del “*neve alienam segetem pellexeris*” della *Tab. VIII, 8 b*); la sua testimonianza, la quale pone la locuzione “*traducere messis*” non in relazione con “*excanto*” ma con “*pellicio*”, non è peraltro isolata: muovono nella stessa direzione altri testi, i quali, sebbene in maniera meno esplicita, confermano la netta differenziazione tra la previsione di *Tab. VIII, 8 a* ed il divieto di “*alienam segetem pellicere*” (*Tab. VIII, 8 b*)⁶⁷. Ciò nondimeno, mi sento di escludere che la “*pellectio alienae segetis*” e l’atto di “*excantare magicis carminibus*” possano essere identificati in un unico illecito, qualificando alla stregua di una bizzarra duplicazione le pratiche magiche descritte perseguite da *Tab. VIII, 8 a* e *Tab. VIII, 8 b*. Le fonti non attestano che nel concetto di “*excantare*” rientri, oltre al danneggiamento del raccolto, anche la sottrazione delle messi altrui; esse si limitano a riferire che, tanto nella fattispecie consistente nell’“*excantare fruges*” quanto nella “*pellectio alienae segetis*” l’illecito è compiuto “*magicis carminibus*”. Altri fattori sostengono questo ragionamento. L’esame di alcuni testi latini⁶⁸ appaiono ben lontani dal fornire del verbo “*excanto*” quella nozione di “*foras citare*” o addirittura di “*traducere*” di cui si è detto. “*Excantare*” è definito da Servio come “*obligare*”, ossia “legare a sé”, e quindi «impadronirsi» (in senso non propriamente fisico) di qualcuno o di qualcosa⁶⁹: in pratica, un concetto molto vicino a quello espresso dal verbo “*ammaliare*” (“*incantare*” per l’appunto). Altrettanto lontana dalle definizioni dei moderni vocabolari è la lettura di “*excanto*” recata da Nonio Marcello⁷⁰: l’affermazione “*excantare significat excludere*” si interpreta agevolmente se si considera che l’accezione in cui viene inteso il verbo “*excludo*” si spiega attraverso la citazione del verso plautino (“*excantare cor*”)⁷¹, riportato immediatamente dopo: si tratta della medesima citazione cui ricorre Servio per suffragare l’asserzione secondo cui “*excantare est magicis carminibus obligare*”. Ciò dimostra che ogni ipotetica discordanza tra le due definizioni sia, verosi-

⁶⁷ Vd. *Apol.* 47 [...] magia ista, quantum ego audio, res et legibus delegata, iam inde antiquitas XII tabulis propter incredundas frugum inlecebras interdica, igitur et occulta non minus quam tetra et horribilis, plerumque noctibus vigilata et tenebris abstrusa et arbitris solitaria et carminibus murmurata.

⁶⁸ È opportuno segnalare la scarsa attenzione prestata dagli studiosi moderni alle definizioni del verbo “*excanto*”, tramandate dalle fonti latine: nel *Thesaurus*, per esempio, viene trascurata l’espressione «*EXCANTARE devocare cantando*» (Adnot. Lucan., 6,686) ovvero quella che, tra le tante definizioni pervenute, potrebbe suffragare la definizione “*foras citare, exire iubere, evocare*” recata appunto dal *Thesaurus*. Cfr. FERDINANDO ZUCCOTTI, *Furor haereticorum* cit., p. 82 ss.

⁶⁹ Vd. Serv., *Comm. in Verg. Buc.* 8,71 (*excantare* [...] *magicis carminibus obligare*).

⁷⁰ Vd. Non. Marc., *De comp. Doctr.* 2 (*excantare significat excludere*).

⁷¹ Vd. Plaut., *Bacch. Frag.* 27.

milmente, apparente. Sulla scorta dell'equiparazione di Nonio Marcello tra il significato di "excanto" e quello di "excludo", è bene rilevare il significato in cui viene inteso il secondo, muovendo dall'altra definizione contenuta nella medesima opera lessicografica⁷² [...] «excludere dicitur eicere. Terentius in *Eunucho*⁷³: exclusit. Revocat. Redeam? Excludere, liberare. Lucilius lib. XXVII⁷⁴: primum qua virtute servitute excluserit». La locuzione "excantare significat excludere" rende il secondo verbo nel senso di "eicere", "liberare", "exigere": ovvero nel senso di "separare" (per un verso liberando e per un altro impossessandosene) qualcosa di materiale o di spirituale dal corpo che lo contiene⁷⁵. La stessa idea della sottrazione (separazione), propria del verbo "excludo", la si ritrova nella terminologia medica, dove "exclusio" significa "emissio", "egestio"⁷⁶. La prova più evidente che la definizione "excantare significat excludere" sia fondata, riposa nella concezione che il mondo latino ebbe della follia: purtroppo non posso che limitarne gli accenni a ciò che la vede legata al significato del verbo "excanto"⁷⁷. Il "furor" è ispirato, per l'apunto, alle più antiche concezioni animistiche [...] «vix pauca furenti subicio: insani doloris muliebris immoderatione ab statu mentis exclusus vix, inquit, etiam ipse paucis respondi, vel quod essem turbatus vel quod scirem illam plura audire non posse⁷⁸». Il tenore di quanto vado dicendo, rimane relegato a questo luogo, il quale non può essere liquidato come un episodio occasionale. Il ricorso di Claudio Donato alla locuzione "ab statu mentis exclusus" per definire il "furiosus" ("fruens") è frequente nelle fonti. I Romani spiegano l'anomalia mentale qualificando la follia come una sorta di separazione, di sottrazione dello spirito (*animus, mens*) dal corpo: una privazione concepita non solo staticamente quale risultato ma nella sua dinamicità; in altri termini si tratta di un divenire che priva, che libera dal corpo (*eicere, liberare*), ovvero, specularmente, di un impossessamento magico (*obligare*)⁷⁹.

⁷² Vd. Non. Marc., *De Comp. Doctr.* 4.

⁷³ Vd. Ter., *Eun.* 1,1,4.

⁷⁴ Vd. Lucil., *Sat.* 27,49.

⁷⁵ Intendendo qui l'entità in maniera *lato sensu* animistica (*excludere* in riferimento a *mens, cor, virtus*). Sulla separazione tra anima e corpo nelle concezioni religiose antiche, cfr. ERIC ROBERTSON DODDS, *The Greeks and the irrational*, Berkeley-Los Angeles, 1951-1973 (tr. it. *I greci e l'irrazionale*, La Nuova Italia, Firenze, 1959), p. 360 ss.; ID., *Parapsicologia nel mondo antico*, Laterza, Bari, 1991.

⁷⁶ Cael. Aur., *Chron. siv. tard. pass.* 5,10,117 (dove si parla di "exclusio liquidorum").

⁷⁷ Non posso affrontare, nemmeno *per incides*, gli svariati aspetti della concezione latina dell'anomalia mentale, rinviando in generale ai rilievi sempre interessanti di FERDINANDO ZUCCOTTI, *Furor haereticorum* cit.

⁷⁸ Tib. Cl. Donat., *Interpret. Verg. ad Aen.* 3,314.

⁷⁹ Sul tema della follia di origine «magica» cfr. ÉLIANE MASSONNEAU, *Le magie dans l'antiquité*

Sulla base di queste argomentazioni, che rendono conto del significato di “*excanto*” alla stregua di un rapimento spirituale⁸⁰, è lecito cogliere nelle fonti gli elementi che descrivono tali fenomeni in rapporto a concezioni animistiche di sottrazione o di separazione dello spirito dalla persona⁸¹ o, per ciò che qui viene maggiormente in rilievo, dalle cose. La definizione di Nonio Marcello va letta nel senso che l'azione indicata dal verbo “*excanto*” è, in un contesto animistico-religioso (“*magicis carminibus*”), la stessa cui rimanda, nell'accezione riferita, il verbo “*excludo*”: “*excantare animam*” significa, in un ambito *lato sensu* magico, “sottrarre” lo spirito (e specificamente il senso “*ab statu mentis excludere*”). Ne consegue che, se il più delle volte certe dinamiche si risolvono nella follia del soggetto⁸², ad un'ulteriore analisi è dato rilevare come si estrinsechino in altre manifestazioni, dalla semplice perdita di conoscenza⁸³ sino alla morte del soggetto. Quanto dice Nonio Marcello, “*excantare significat excludere*”, va letto come una separazione e, quindi, estensivamente, come un impossessamento: unico comune denominatore dei casi in cui nelle fonti compare il verbo “*excanto*”. I problemi interpretativi derivano dalla volontà di cercare il significato di “*excantare*” secondo un'ottica moderna tendenzialmente materialistica, capace di cogliere pienamente gli effetti che i *carmina magica* possono riversare nel mondo sensibile: da qui la difficoltà di attribuire al verbo un significato semplice e, soprattutto, univoco. In definitiva deve parlarsi di impossessamento in relazione all'entità *excantata*, semplicemente in quanto questa è stata dall'*incantator* privata della propria volontà vitale: egli, cioè, si è impadronito dell'oggetto dell'operazione magica, il quale, in relazione all'intensità dell'*incantamentum*, non potrà che dissolversi. Ciò non toglie che l'*incantator* possa, al di là della cosa *excantata*, volgere a suo vantaggio l'*incantamentum* nel modo desiderato, agendo sul proprietario della stessa, ad esempio provocandogli smarrimento o altri stati d'animo; nel qual caso si tratterebbe di un impossessamento di secondo grado, capace di agevolare il superamento della sfasatura tra la definizione di Nonio Marcello (“*excantare significat excludere*” e quella di Servio (“*excantare est magicis*

romaine. *La magie dans la littérature et les moeurs romaines. La répression de la magie*, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1934, p. 81 ss.

⁸⁰ Vd. Lucan., *De bell. Civ.* 6,457 (*mens [...] excantata perit*) e Dracont., *De laud. Dei* 2,336 (*excantavit [...] animam*).

⁸¹ Vd. Verg., *Ecl.* 8,66 ss. «conjugis ut magicis sanos avertere sacris experiar sensus; nihil hic nisi carmina desunt». Le modalità con cui effettivamente i *carmina magica* riporteranno l'amato all'incantatrice vengono spiegate ricorrendo alla separazione tra spirito e materia.

⁸² Vd. Lucan., *De bell. Civ.* 6,458; Dracont., *De laud. Dei* 2,336; Plaut., *Bacch. Fragm.* 27 e *Propert.*, *El.* 3,3,49.

⁸³ Vd. Liv., 34,38,7.

carminibus obligare”).

3. *Il processo per superstitione contro Pomponia Graecina: intervento del concilium domesticum ac necessariorum*

Nel 57 d.C. fu celebrato il processo per *superstitio externa* ai danni di Pomponia Graecina su istanza del marito Plauzio “*propinquis coram*”

Tac., *Ann.* 13.32 [...] Et Pomponia Graecina insignis femina, A. Plautio, quem ovasse de Britannis rettuli, nupta ac superstitionis externae rea, mariti iudicio permissa. Isque prisco instituto propinquis coram de capite famaue coniugis cognovit et insontem pronuntiavit. Longa huic Pomponiae aetas et continua tristitia fuit.

Tacito, che riporta la vicenda, non ne fornisce un resoconto dettagliato, da cui potere inferire senza ambiguità la natura dei fatti addebitati alla nobildonna: pur rimanendo incerta l'indole del reato, è verosimile tuttavia che l'“*insignis femina*” avesse abbracciato un culto estraneo⁸⁴. Il brano è interessante anche da un altro punto di vista: nel momento in cui chiama in causa l'intervento di quel *concilium domesticum ac necessariorum* di cui ho detto in altre sedi, trovando giustificazione la legittimazione generale concessa da Tiberio e riportata da Svetonio⁸⁵. Con riferimento alle opinioni espresse in dottrina sull'episodio, secondo Volterra⁸⁶ non si trattò di un vero e proprio crimine ma di una condotta che, se accompagnata da talune circostanze, sarebbe stata passibile di «misure coercitive di polizia». Sicché Plauzio, con l'ausilio dei *propinqui*, avrebbe dovuto soltanto vagliare se l'esercizio della *religio externa* avesse concorso con atti licenziosi o immorali, per i quali fosse stato possibile istituire un giudizio pubblico. Il marito avrebbe compiuto l'indagine non

⁸⁴ Cfr. EDOARDO VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 1948, p. 121 ss. Da parte sua, ALDO BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, in *AG* 19, 1976, pp. 69-97. Sul tema in generale cfr. di recente GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA, *L'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei nella criminalizzazione augustea degli illeciti sessuali*, in *Acta Illyrica*, 6, 2022, pp. 99-138 e ALBERTO RAMON, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e "filii familias"*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese* (a cura di LUIGI GAROFALO), 3, Padova, 2015, pp. 615-678, cui rinvio per la rimanente letteratura e le diverse posizioni che ancora dividono la dottrina.

⁸⁵ Vd. Svet., *Tib.* 35.1 (cfr. nt. 103).

⁸⁶ Cfr. EDOARDO VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano* cit., p. 121 ss.

iure proprio ma su delega della pubblica autorità: delega senza cui la *cognitio* non avrebbe avuto valore giuridico. Da parte sua, Aldo Balducci⁸⁷ disconosce l'esistenza di un'autorizzazione imperiale a compiere *domi* la *cognitio de "capite famaue coniugis"*, ritenendo che il termine "*permissa*" alluda «solo a un *permittere* derivante dai *mores*»: cosicché Plauzio avrebbe semplicemente applicato un "*priscus istitutus*" al fine di processare Pomponia Grecina, vale a dire il *iudicium domesticum*. Carmela Russo Ruggeri⁸⁸ mette in rilievo la natura di giudizio "*de capite coniugis*", al fine di ravvisare nella *superstitio externa* il compimento di atti soggetti a pubblica persecuzione, non alla mera riprovazione sociale: talché, proprio alla luce della natura pubblicistica del crimine posto in essere, la studiosa ritiene che il processo compiuto da Plauzio possa essere stato celebrato solo in base alla delega ricevuta dal *princeps*. Quanto a Nunzia Donadio⁸⁹, è da respingere l'idea che l'ordinamento cittadino abbia riconosciuto una giurisdizione concorrente e distinta da quella statale, dovendosi al più ritenere che al *pater familias* fosse «consentito poter verificare personalmente, prima e a prescindere da un processo pubblico, la responsabilità dei propri sottoposti, onde prendere le distanze dal loro agire». È pure interessante quanto rileva Alfonso Manaresi⁹⁰, secondo cui il ritrovamento nel cimitero di Callisto, sulla via Appia, di un'iscrizione sepolcrale in greco «A Pomponio Grecino», probabilmente un parente della donna, farebbe supporre che quest'ultima, come altri della sua famiglia, fosse cristiana. Nella specie, l'unico riferimento che emerge dal brano riguarda l'oggetto del *iudicium* di Plauzio, ovvero "*de capite famaue coniugis*": ciò induce a supporre che il processo non riguardò soltanto comportamenti contrari alla morale familiare, tali da giustificare un giudizio sulla reputazione di Pomponia Grecina ma anche veri e propri crimini pubblici, quale la *superstitio* malvagia, se non qualche altro ancora più grave, tale da potere ancora supportare la condanna capitale: risulterebbe infatti inconsueto, per alcuni, che il *ius vitae ac necis* fosse esercitato durante il principato per trasgressioni concernenti l'ambito religioso; sarebbe invece plausibile che misure tanto pesanti potessero essere previste per gravi violazioni dei *mores maiorum*, riguardanti ad esempio atti violenti verso il *pater familias* o l'inosservanza della *pudicitia* che dal

⁸⁷ Cfr. ALDO BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'* cit., p. 85.

⁸⁸ Cfr. CARMELA RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema di 'iudicium domesticum'*, in *Iuris antiqui historia*, 2, 2010, pp. 51-101.

⁸⁹ Cfr. NUNZIA DONADIO, *Iudicium domesticum: riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, 187. *Index* 40, 2012, pp. 175-195.

⁹⁰ Cfr. ALFONSO MARANESI, *L'impero romano e il cristianesimo*, Fratelli Bocca, Torino, 1914, p. 46 ss.

passo tuttavia non risultano attestate⁹¹. Proprio la circostanza che la *matrona* fu accusata di fatti assoggettati alla repressione statale chiarisce il significato dell'espressione "*mariti iudicio permissa*", essendo ipotizzabile che fosse necessaria un'autorizzazione rilasciata dal *princeps* al marito affinché quest'ultimo potesse compiere *domi* il giudizio sulla donna che sarebbe invero spettato alla *civitas*. Del resto, non può sospettarsi che si trattò di un vero e proprio giudizio, giacché i richiami testuali al «*cognoscere*» e al «*pronuntiare*» sono un'evidente riprova dell'esercizio di un'attività giurisdizionale anziché dell'espletamento di una mera indagine conoscitiva. Inoltre, che il marito non potesse prescindere da una delega imperiale pare a maggior ragione confermato dallo *status* giuridico di Pomponia Grecina, semplicemente *nupta* a Plauzio: sicché l'assenza di una precedente *conventio in manum*, consueta nei matrimoni di quel periodo, non avrà permesso al coniuge di esercitare i poteri che erano propri del *pater familias*, tra cui quello di giudicare la donna nei casi di violazione dei *mores*⁹². Il giudizio domestico, in fattispecie criminose rientranti nella giurisdizione cittadina, trova la propria legittimazione non certo nelle tradizioni ataviche, che al più regolavano l'azione punitiva dei soggetti detentori della potestà familiare in forza della *patria potestas* o della *manus*, quanto nella rinuncia espressa dell'autorità pubblica a punire tali crimini, con relativa concessione del potere repressivo alle famiglie. Pertanto, l'episodio può effettivamente essere accostato, come ritiene Volterra⁹³, a quello che ebbe a protagonista Manlio Torquato: in entrambi i casi, la *civitas* avrebbe delegato al capo del gruppo familiare il *ius coercionis* avverso un sottoposto, ponendo a giustificazione dell'autorizzazione il riconoscimento dell'onore o delle virtù civiche dei delegati, stante i successi militari in Britannia raggiunti dal primo e

⁹¹ Benché la soppressione ufficiale del *ius vitae ac necis* sia avvenuta in base alla costituzione costantiniana del 318 d.C., con la quale si incluse nella definizione del *crimen parricidii* l'uccisione del figlio da parte del padre, prevedendo per quest'ultimo la *poena cullei*, già alla fine dell'età repubblicana il *pater familias* non esercitava più la massima espressione dello *ius puniendi*, tanto che PASQUALE VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Diocleziano*, in *JURA* 3, 1980, pp. 37-100, e soprattutto 79, ritiene che per l'età del principato l'uccisione non fosse mai giustificata, ravvisando solo in capo alla *civitas* «la competenza a punire le colpe più gravi, e in specie quelle di natura pubblica». Il *ius vitae ac necis*, perciò, pur non essendo ancora abrogato espressamente, rimase come «rudere, ucciso dalla desuetudine e dal seguirsi delle decisioni imperiali».

⁹² Sottolinea questo aspetto GIOVANNI LOBRANO, *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Giuffrè, Milano, p. 123 ss., il quale nota innanzitutto come il potere dei *propinqui* potesse esercitarsi soltanto sulle donne *sui iuris*, donne cioè non in *potestate* dei padri né in *manu* dei mariti, concludendo così che Plauzio, dopo esser stato invitato dall'autorità pubblica a intervenire, ricorse – non avendo appunto la mano di Pomponia Grecina – al *priscus institutus* dei *propinqui*, spinto «da una tradizione giuridica ai suoi tempi (per lo meno) ancora efficace e vincolante». Cfr. anche MARIA ROSA DI SIMONE, *Le donne e il crimen magiae. Il dibattito tedesco sulla prova dell'acqua tra XVI e XVII secolo, Historia et Ius*, 20, 2021, pp. 1-26.

⁹³ Cfr. EDOARDO VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano* cit., p. 121.

l'*officium* di pontefice esercitato dal secondo⁹⁴. Infine, deve valorizzarsi il fatto che l'imperatore si limitò ad abdicare all'esercizio della *potestas iudicandi* a favore del foro domestico, senza però indicare quale procedura il marito dovesse seguire nella sua *cognitio*: così Plauzio, sollecitato a prendere una decisione sulla *superstitio externa* della moglie, mutuò dai *mores* il "*priscus institutus*" del tribunale domestico, decidendo la causa "*propinquis coram*". La chiamata in giuria dei *propinqui* fornisce ulteriore conferma del particolare *modus iudicandi* domestico: infatti, se ancora nel 57 d.C. il *dominus familiae* sentiva il dovere morale di coinvolgere i parenti nell'esercizio, ancorché delegato, del *ius puniendi*, il tribunale domestico non poteva che rappresentare la normale pratica repressiva familiare anche per i secoli più addietro. Ancora una volta è attestata dalle fonti la grave ripercussione della *civitas* nei confronti della superstizione, quale pratica malvagia ed antisociale, pregiudizievole di diritti collettivi e ancor prima della stessa famiglia.

4. *Concludendo*

Le poche riflessioni rassegnate credo che riescano a rendere il concetto di devianza religiosa per come si è evoluto già *a partire dalla codificazione decemvirale, che ne restituisce tracce importanti, se non proprio dall'età protourbana*: sia sul piano sincronico che su quello diacronico. *Superstitio*, magia, divinazione malvagia, *fascinum*, si qualificano, innanzitutto, come infrazioni ad una norma, anche di carattere pubblico. Come rileva Hans Joas⁹⁵ «*sul piano della sociologia e delle scienze umane, è possibile riconoscervi le azioni lesive di una norma vigente generale di una società o di un determinato gruppo di una società*». Una condotta, per essere reputata deviante, deve violare delle norme socialmente connotate ma non per forza codificate in leggi: di conseguenza vengono in considerazione, in questa specifica chiave di lettura, non solo i comportamenti criminali ma anche amorali, indecorosi o dequalificanti, seppure non illegali in senso stretto. Il processo a Pomponia Grecina nell'indeterminatezza dell'accusa

⁹⁴ Cfr. in tal senso, anche PASQUALE VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Diocleziano* cit., p. 67, che ravvisa in '*iudicio permissa*' una «legittimazione a giudicare proveniente dall'autorità imperiale».

⁹⁵ Cfr. HANS JOAS, *Gesellschaft, Staat und Religion*, in ID. (a cura di), *Säkularisierung und die Weltreligionen*, Frankfurt-Main, 2006, pp. 9-43; ANGELO BRELICH, *Introduzione alla storia delle religioni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 2021; ANTONIO SÁNCHEZ-BAYÓN, *Historia de la secularización de los poderes públicos y de las relaciones entre Derecho, Política y Protocolo en Occidente*, in *Journal of the sociology and theory of religion*, 11, 1, 2007.

ne ha dato contezza. Francesca Lamberti⁹⁶, Francesco Lucrezi e Antonio Banfi mi sembra che rendano conto della devianza religiosa quale illecito senz'altro sanzionabile, anche gravemente; ma non solo, anche qualora non vi sia un intento malvagio diretto contro lo Stato o contro persone determinate, essa è comunque meritevole di essere stigmatizzata, perché trasgressiva dei canoni comunitari condivisi e delle convenzioni, spesso inveterate, che concorrono a definire la peculiare fisionomia interna della società: all'inizio ristretta nel contesto di un'economia agricolo-pastorale ma subito dopo aperto ad un più vasto approccio internazionale. La norma quale presupposto logico della devianza, deve essere assunta nell'attitudine a regolamentare una realtà bisognosa di riordino e di protezione, quale è quella della magia e dei vari *incantamenta* malvagi nel caso delle XII Tavole. Ciò non significa che la norma vada ricondotta necessariamente a profili giuridici analizzati nella portata generale come categoria del pensiero umano declinabile in rapporto ai suoi distinti ambiziosi applicativi. Delle norme rileva, in sostanza, la qualità caratterizzante degli universi procedurali, nel senso che la loro *ratio* si fonda su un'intensa componente consuetudinaria che le lega ai valori tradizionali della comunità, sintetizzati nel *mos* (o *habitus*). Dunque le devianze soggettive della *religio* quale metro oggettivo possono contravvenire anche disposizioni «pre-riflessive o rappresentazioni culturali, valide come una riflessione collettiva che implica l'esistenza di regole sociali in termini di come sarebbe meglio». Muovono in questo senso Varrone e Cicerone: le *Antiquitates rerum humanarum et divinarum* del primo e il *De legibus* del secondo (nei frammenti in cui sono pervenute), sorreggono la specifica valutazione della condotta deviante da parte dell'*Intelligenza* coeva. Da Varrone si trae, ad esempio, il chiaro privilegio che viene accordato alla conoscenza, in quanto requisito essenziale per una valida comprensione del sistema complesso del *pantheon* politeistico e dei rituali connessi sul piano istituzionale: per converso, il male peggiore identificato nell'ignoranza, come fonte diretta dei comportamenti aberranti: superstiziosi e magici. L'originalità di Cicerone, invece, conforta il bisogno di universalizzazione della religione romana in funzione della nascita e della progressiva stratificazione dell'*imperium Urbis*. L'*experience* e la superiorità delle divinità non sono esclusivamente individuate e riconosciute nella loro pur stringente coerenza religiosa ma nell'imponente archetipo del concetto di sovranità, all'interno di quello speciale rapporto di forza che vide assurgere Roma a potenza egemone dell'*oikoumene*. Se non mi portassero oltre il periodo cui ho riferito queste

⁹⁶ Rimane di molto rilievo il progetto «*Superstizione, magia o filosofia? Profili giuridici e filosofici, riflessioni dottrinali e ricezione culturale in Europa e in America Latina*», coordinato dalla studiosa per l'Università del Salento, quale capofila, insieme alle Università della Calabria, di Camerino, di Buenos Aires e delle altre consorziate CUIA.

pagine, potrebbero essere invocati, a ben vedere, anche Seneca e Plutarco: il primo scrisse un *De superstitione* intorno alla metà del I sec. d.C., quindi circa un secolo dopo Varrone e Cicerone; l'altro un ventennio più tardi, intorno al 70 d.C., scrisse il *Peri desidaimonias*. Dunque non vi indugero se non per coglierne l'insistenza con cui riferiscono l'ingiustificabile insania che affligge i maghi ed i superstiziosi, ricorrendo a una vasta gamma di vocaboli appartenenti al campo semantico della follia⁹⁷ così come si è visto rileggendo il testo delle *Tabulae VIII, 8 a e b*⁹⁸. L'individuazione soggettiva sulla quale riposa ogni devianza rinvia, in estrema sintesi, all'idea di una scelta personale, quantunque malvagia, di autodeterminazione, la quale nel singolo può comportare la deposizione di un processo di detradizionalizzazione in danno del credo ufficiale dello Stato, gelosamente custodito, fino ad un certo tempo dai collegi sacerdotali; ossia, in ultima analisi, nel nome di una poco rassicurante difformità lungo la quale deve collocarsi il sottile discrimine tra la magia consentita e gli *incantamenta* malvagi: tra la divinazione di Stato e quella proibita; insomma viene in essere la vastità della superstizione nell'alveo di una prospettiva critico-ermeneutica necessariamente acuta e persuasiva. Un tale processo dovette riguardare anche, e forse soprattutto le province, dove le credenze autoctone furono senz'altro numerose e non sempre in linea con quelle ufficiali. La soluzione vincente fu trovata tardi in un generale assorbimento, quando compatibile con le diverse devianze; la conseguenza naturale fu che le dinamiche di annessione dominanti, sia prima che dopo la *Costituzione Antoniniana* del 212 d.C., precorsero le strade di un ideale osmotico capace di acquisire un tratto di mentalità e l'attivazione di un intimo convincimento ideologico che sarebbero precipitati con l'avvento dell'impero romano cristiano e di una del tutto diversa valutazione del fenomeno religioso e dell'eresia.

⁹⁷ Affiorano a più riprese termini connotati in senso negativo, quali *insanire, demenza, furor*.

⁹⁸ Un deciso mutamento direzionale riposa nel *Codex Theodosianus*, ovvero la prima raccolta ufficiale di leggi emanata a Roma dopo le XII Tavole. Dall'ultimo libro si recupera la regolamentazione in materia di religione, ormai con una naturale preminenza verso la *Catholica fides*, rispetto alla quale tutti gli altri culti pagani vengono accomunati sotto lo stigma di un'inamissibile devianza, da sanzionare in sede giudiziaria. Una delle più importanti misure dell'impero cristiano riguardò, ad esempio, la tacita assimilazione delle pratiche divinatorie, un tempo ritenute per lo più lecite, anzi parte integrante della religione di Stato, alle accuse di magia, il che le fece assoggettare alla repressipne più severa, in virtù della potenziale carica eversiva con cui erano in grado di attentare all'ordine pubblico. Il controllo del futuro, che consentiva di avere accesso a informazioni riguardanti eventi politici capitali, tra cui il destino dei principi e della *domus* imperiale, non poteva tollerarsi a nessun livello, specie se si attuava sotto forma di conciliaboli privati. Si ripetono dunque i timori atavici, riferiti da Tacito, che all'inizio del principato avevano sortito i provvedimenti di massa ai danni delle invisibili categorie dei *mathematici* e dei *Chaldaei* (Tac., *Ann.* 2,32,3): e così ancora in pieno V secolo, sotto Onorio e Teodosio II, fu decretata (CTh. 9,16,12) l'espulsione di tali sedicenti indovini da tutte le città dell'impero, considerata l'inconciliabilità tra previsioni astrologiche e cattolicesimo.